

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDI.

DEL VICEPRESIDENTE ALBERTINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	2421
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	2421
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari. (Approvato dal Senato). (4233)	2421
PRESIDENTE	2421, 2424, 2426, 2433, 2437 2439, 2443, 2448, 2449, 2450
RESTIVO	2422, 2423
RAFFAELLI	2423
SERVELLO	2424
GRILLI GIOVANNI	2425, 2426, 2449
MELLO GRAND	2426
CURTI AURELIO	2427
TROMBETTA	2429, 2430, 2433 2436, 2439, 2440, 2449
ALPINO	2430, 2443, 2448, 2449, 2450
ALBERTINI	2430, 2434, 2436
ZUGNO	2431
ANGELINO PAOLO	2432, 2433, 2448
MITTERDORFER	2433
RAUCCI	2433
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2436 2437, 2439, 2440

La seduta comincia alle 10.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bersani.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti inseriti nell'ordine del giorno di oggi, i deputati De Martino Francesco e Marzotto sono sostituiti rispettivamente dai deputati Curti Ivano ed Alpino.

Comunico, inoltre, che partecipa alla seduta, senza voto deliberativo, a sua richiesta, il deputato Trombetta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (Approvato dal Senato) (4233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modifi-

cazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta del 9 novembre 1962.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, sul provvedimento, è stata già iniziata la discussione generale.

RESTIVO. Intendo richiamare l'attenzione della Commissione, in modo particolare, sulla disposizione che concerne le azioni al portatore emesse in base a leggi regionali.

Vorrei prospettare una considerazione di carattere preliminare: sia l'intitolazione della legge, sia la relazione governativa che ne accompagna la presentazione al Parlamento, parlano, con estrema precisione, dell'obiettivo che la legge stessa si propone. Essa non sarebbe diretta a creare alcuna nuova imposta; il suo scopo è realizzare un congegno normativo per rendere più efficienti alcuni strumenti di accertamento.

L'articolo 10, però, non riflette questa destinazione della legge e riguarda un argomento che è fuori dell'oggetto della legge stessa; esso rispecchia inoltre una concezione dei rapporti fra ordinamento generale dello Stato e ordinamento regionale, che io mi permetto di definire non corretta. Non vorrei fare un rilievo di carattere formale, ma sostanziale: si richiamano delle leggi regionali e si introduce una disciplina in ordine ad alcuni aspetti attuativi della legge regionale senza l'osservanza delle norme costituzionali che impongono al Governo, quando affronta, sia pure in sede di presentazione di disegni di legge, temi che interferiscono direttamente con l'ordinamento regionale, di promuovere la partecipazione, alla riunione del Consiglio dei ministri, che delibera su quei disegni di legge, del Presidente della Regione. Non mi risulta che, nella specie, questa norma sia stata dal Governo, pur così largamente impegnato nell'attuazione della idea regionale, tenuta presente. E si badi che si tratta di una norma di carattere costituzionale di fronte alla quale non vi è discrezionalità di apprezzamento da parte dell'organo governativo.

A parte però quanto sopra osservato, la nostra Commissione si trova di fronte ad una materia la quale è stata già regolata da leggi regionali; il che impone di considerare il provvedimento anche in rapporto ad alcuni principi, senza dei quali l'ordinamento regionale rischia veramente di rappresentare un elemento di disordine nella vita giuridica dello Stato.

Vi è una materia regolata da leggi regionali. La competenza regionale, in detta ma-

teria; è stata riconosciuta quando il Governo non ha impugnato le leggi della regione Trentino-Alto Adige e le leggi della Regione sarda, relative alla emissione di azioni al portatore. Si è cioè riconosciuto che le Regioni, disciplinando questa materia hanno svolto una attività legislativa che rientrava nei limiti della loro competenza. Tale competenza è stata ammessa anche in sede di giurisdizione costituzionale con un deliberato relativo alla legge espressamente affermato dalla Regione siciliana; deliberato nel quale è stato espressamente affermato che quella legge restava entro i limiti della competenza legislativa regionale. Lo Stato, dopo questo riconoscimento, che proviene direttamente dalla volontà del Governo ed è consacrato nelle delibere costituzionali, improvvisamente interviene oggi in questa materia e nega il presupposto dell'azione svolta fino a questo momento; rivendica cioè questa materia alla esclusiva competenza statale.

Ritengo opportuno fare in proposito una considerazione di carattere politico generale: se lo Stato ritiene che questa materia sia suscettibile di revisione, o comunque, implichi una revisione, il problema, credo, potrebbe ancora essere trattato d'intesa tra gli organi nazionali e quelli regionali, e se l'obiettivo è di evitare le evasioni fiscali, è chiaro che l'interesse della Regione su questo punto non può coincidere con quello dello Stato.

La soluzione in questo modo si sarebbe trovata nell'ambito di un rispetto alla competenza regionale che non può essere affidata ad una valutazione elastica. Molti degli inconvenienti che si attribuiscono all'ordinamento regionale non concernono l'ampiezza maggiore o minore della competenza, concernono l'incertezza dei limiti. Se vogliamo che le regioni funzionino bene, occorre che sia lo Stato che le Regioni rispettino questi limiti.

In sostanza, lo Stato, con l'articolo 10, vuole sollevare una specie di conflitto di merito fra la legge regionale e l'ordinamento generale dello Stato.

Voi sapete che, accanto a un giudizio di legittimità costituzionale per le leggi delle Regioni a statuto ordinario, la nostra Costituzione ammette un conflitto nel merito e dispone che esso venga sottoposto ad un esame specifico del Parlamento.

L'articolo 10 intende sollevare proprio un conflitto di merito tra la legge regionale e l'ordinamento tributario generale dello Stato. Ma se questo è l'obiettivo che si vuole perseguire, questo obiettivo si deve perseguire at-

traverso i canali previsti dalla Costituzione e non attraverso una impostazione che rivela un sistema, certamente, non rispondente a quelle esigenze di chiarezza che sono fondamentali per un buon funzionamento dell'ordinamento regionale.

Nel merito desidero aggiungere — anche per rispondere a qualche rilievo fatto dall'onorevole Alpino — che questa legge dobbiamo inquadrarla in una visione generale degli interessi del paese.

Non è una legge che ha inteso creare un privilegio — onorevole Alpino — è una legge che, se consente, voleva correggere un privilegio, cioè un accentramento industriale in determinate regioni. Una norma che è diretta a correggere uno squilibrio nella distribuzione degli impianti industriali, anche se questa fortemente differenziata distribuzione non si connette ad una volontà preordinata dello Stato ma almeno in parte ad uno svolgimento di libere iniziative.

Credo che la legge regionale non deve essere interpretata come una legge diretta a garantire un privilegio alle attività industriali che operano in Sicilia, ma come una legge che rientra in quella politica di incentivazione, che è stata un criterio direttivo della stessa legislazione statale. Si tratta di accrescere le possibilità di far sorgere iniziative in zone del territorio nazionale dove dette iniziative si presentano circondate da un maggiore elemento di rischio. Questo per quanto riguarda una valutazione di merito della legge regionale, la quale pertanto non si muove in contrasto con principi di eguaglianza, ma attua un indirizzo introdotto largamente nella legislazione del nostro paese negli ultimi anni per determinare una certa posizione di perequazione che purtroppo non è stata raggiunta.

In definitiva l'articolo 10 non attiene al complesso della legge, non si ricollega nemmeno alla intitolazione della legge e quindi dovrebbe essere stralciato. A parte queste osservazioni, il processo formativo dell'articolo non si è svolto con il rispetto delle norme costituzionali.

RAFFAELLI. — Se approviamo l'ordinamento regionale approviamo le Regioni a ordinamento ordinario.

RESTIVO. Ritengo che la norma di cui all'articolo 10 del disegno di legge sia estranea alla materia; ritengo che il processo formativo della norma in quell'articolo contenuta, non si sia svolto col rispetto delle norme costituzionali in quanto alla elaborazione di detto articolo in sede di Consiglio dei ministri non ha partecipato, secondo il preciso det-

tato della norma costituzionale né il presidente della Regione siciliana né gli altri presidenti delle regioni interessate; vi è una norma costituzionale che impone questo e deve essere osservata se non vogliamo che l'ordinamento regionale sia completamente avulso dalla responsabilità nazionale.

Nell'articolo 10 si tratta una materia che lo Stato ha riconosciuto di competenza regionale; oggi, sollevare questioni di competenza in questa materia è fuori tema e comunque la questione di competenza non può essere sollevata attraverso un congegno non previsto dalla Costituzione.

Ho notato come il Regolamento della Camera non preveda in qual modo un conflitto di merito tra legge nazionale e legge regionale possa essere risolto dal Parlamento ma credo che sarebbe un cattivo precedente ammettere, sia pure fuori termini, la possibilità di introdurre un sistema di risoluzione dei conflitti di merito, tale che finirebbe per essere lesivo dei principi costituzionali e anche contrario a quello spirito unitario di cui tutti ci sentiamo ugualmente custodi.

Se poi guardiamo il congegno di questa norma, vediamo che essa assume veramente un carattere paradossale perché la norma non è diretta a colpire fiscalmente in un certo modo, le azioni al portatore emesse secondo le leggi regionali, ma è diretta sostanzialmente a determinare una conversione obbligatoria dei titoli al portatore in titoli nominativi, e cioè a svuotare di contenuto la legge. L'articolo 10 stabilisce l'introduzione di una imposta nuova, una imposta a sé, non sostitutiva ma aggiuntiva. Nell'attuale sua stesura l'articolo viene a determinare un nuovo onere per le azioni al portatore, in rapporto al fatto che le società che hanno azioni al portatore non sono escluse dall'applicazione dell'articolo 7 e, di conseguenza, quando distribuiscono gli utili, sono tenute a comunicare allo schedario generale i nominativi dei destinatari dei relativi pagamenti. Con il congegno della norma dell'articolo 10 l'imposta non è sostitutiva ma ha invece un vero e proprio carattere aggiuntivo in rapporto al complesso degli oneri tributari generali. Ed è qui che si viene a ledere gravemente il principio della uguaglianza; e da ciò nasce la incostituzionalità della norma che sotto questo riflesso, è palese.

Vorrei in ultimo aggiungere — e mi riservo evidentemente di intervenire in sede di discussione di articolo 10 — vorrei aggiungere un rilievo per quanto riguarda l'aliquota di questa imposta.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

Quando si è parlato di sostituire il pagamento di acconto con l'imposta secca, si è parlato di aliquote molto modeste. Ho raccolto attraverso notizie di giornali l'eco di proposte che concernevano — tenuto conto della celerità di riscossione del tributo, della certezza del *quantum* tributario dovuto — aliquote del 3 per cento e del 5 per cento.

Si è parlato dell'impostazione di soluzioni alternative: o l'imposta secca o l'acconto. Si è detto: se noi applichiamo l'imposta secca dovendo tener conto di quello che è il tipo medio di contribuente — e quindi il reddito che si verrà a colpire — noi dobbiamo stabilire una aliquota che tenga conto di questi valori medi calcolati, evidentemente, in modo presuntivo. Ora l'imposta del 15 per cento corrisponde a un reddito che supera largamente i 15 milioni.

Nell'ipotesi che si voglia mantenere l'imposta secca è chiaro che l'aliquota debba essere ridotta in rapporto alle stesse dichiarazioni del Governo. Credo che se fossi un lettore attento delle dichiarazioni del senatore Trabucchi — che è ricco di enunciazioni, di spiegazioni, di argomentazioni — troverei molti appigli in quelle dichiarazioni per l'accoglimento della tesi della congrua riduzione dell'aliquota dell'imposta per le azioni al portatore emesse in base a leggi regionali. Io non ritengo di dire cose che il Governo non possa accettare, credo di dire delle cose che rientrano nell'orientamento del Governo.

Noi siamo in una fase in cui il problema regionale viene ad essere sottolineato nel modo più responsabile all'attenzione del Paese: diamo una prova concreta di come crediamo nella bontà dell'ordinamento regionale risolvendo questo problema in uno spirito di collaborazione con la regione non *inaudita altera parte*.

A me sembra che su questo terreno il Ministro delle finanze possa trovare facilmente una soluzione, che rispettando le esigenze costituzionali previste dal nostro ordinamento, nello stesso tempo consenta di conseguire più efficacemente quelle finalità di accertamento tributario che corrispondono alle sue aspirazioni e che per altro nessuno può non condividere.

PRESIDENTE. In aggiunta a quanto detto dall'onorevole Restivo testé, debbo comunicare che il Presidente della Camera mi trasmette copia di un telegramma che è stato a lui inviato dal Presidente della Regione sarda, Corrias:

« Informasi che Consiglio regionale sardo habet ritenuto unanimità che articolo dieci

disegno di legge istituzione imposta cedolare acconto poiché rende praticamente inefficienti benefici anominato azionario ammissibile in Sardegna at sensi legge regionale 10 aprile 1957, n. 17, est contrario interessi economici isola. Inoltre detto articolo, escludendo detraibilità acconto, viola eguaglianza trattamento fiscale contribuenti con particolare grave danno per piccoli contribuenti. Sotto profilo procedurale disegno di legge est stato adottato da Consiglio Ministri senza partecipazione Presidente Regione, in violazione articolo 47 capoverso statuto sardo. Prego, pertanto, onorevole S.V. voler intervenire affinché disegno di legge citato venga approvato con opportuno emendamento at favore società che godono regime anonimato azionario ».

« *Presidente Regione Sarda: CORRIAS* ».

Il Presidente della Camera ha così risposto:

« Ho ricevuto telegramma n. 16130 relativo disegno di legge imposta cedolare. Informola che ne ho dato comunicazione Presidente Commissione che esaminerà provvedimento ».

LEONE

Presidente Camera deputati

SERVELLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza di una nuova disciplina in sostituzione del corrente, complicato meccanismo di comunicazione dei trasferimenti dei titoli azionari allo schedario, come tutti sanno è diffusa e largamente avvertita specialmente negli ambienti economici e finanziari. Ora, con il disegno di legge in esame, si tende appunto a costituire un metodo di rilevazione e di fissazione degli utili azionari ai fini della imposta complementare. Si tende altresì a garantire le finalità peculiari della nominatività dei titoli con norme regolatrici sulle presenze in assemblea nonché sulla registrazione sui libri sociali. La legge appare articolata in maniera che, procedendo alla parziale rimozione di talune disposizioni del noto e famigerato articolo 17 della legge « Tremelloni », si possa provvedere ad una normalizzazione funzionale delle Borse, specie per quanto attiene alle operazioni di riporto ed a quelle a termine.

Si pensa in tal modo, da parte dei massimi esponenti degli Istituti nazionali di credito, di poter controbilanciare i riflessi negativi che potranno determinarsi con l'applicazione degli articoli che si riferiscono all'accertamento degli utili azionari.

Si è da più parti rilevato che le ritenute di acconto graverebbero anche sugli azionisti non soggetti alla imposta complementare, nonché su quanti sono soggetti alla imposta complementare, per importi inferiori all'ammontare della ritenuta già versata. Ma a questa perplessità ha già risposto il Senato con gli emendamenti apportati all'articolo 1, quarto comma, e all'articolo 3 quinto comma.

In questa sede penso sia opportuno ribadire quanto oratori di varie parti politiche hanno già detto al Senato e cioè che non è il caso di trasformare la ritenuta di acconto in imposta secca, a fondo perduto, facendo presente che le conseguenze di un indirizzo di questo genere sono a tutti evidenti in quanto si finirebbe per provocare un aumento delle tasse sulle società e, pertanto, anziché nuovi incentivi, la produzione riceverebbe nuovi e più gravi giri di vite fiscali.

All'articolo 1, terzo comma, si afferma il principio della equiparazione delle azioni gratuite assegnate ai soci, agli utili distribuiti. Questo principio è stato a lungo dibattuto specialmente da quanti convinti che le azioni gratuite non sono da considerare reddito vero e proprio, ritenevano legittimo che non incidessero sulla consistenza patrimoniale della partecipazione dei singoli soci.

Si riteneva però prevalente la preoccupazione che la nuova legge potesse spingere alla espansione degli utili a riserva con conseguente distribuzione di titoli gratuiti il che avrebbe provocato una evasione dalle norme in esame. Il rimedio adottato nell'articolo 1, comma terzo, appare equo e tale da fugare dette preoccupazioni.

Altre norme, invece, previste negli articoli 3, 5, 7, e 8 suscitano critiche diffuse in quanto con esse si creerebbe un apparato oneroso e macchinoso tanto per gli istituti bancari quanto per le società. Ora, vien fatto di domandarsi se le procedure per le rilevazioni e per le comunicazioni non possano essere segnalate al fine di renderle efficienti.

Analoghe osservazioni si possono formulare per gli articoli 18 e 19, sui quali mi riservo di presentare qualche proposta di emendamento, ammenoché il Governo non ritenga di proporre, alla fine di questa discussione, propri emendamenti atti a rendere più funzionale un sistema già per se stesso delicato e complesso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALBERTINI

Aggiungerò una breve dichiarazione sull'articolo 10 che prevede la ritenuta d'acconto nella misura del 15 per cento sugli utili in

qualunque forma distribuiti ai possessori di azioni al portatore emesse in applicazione e con le garanzie delle leggi delle Regioni a statuto speciale. Questa norma ha suscitato vive proteste nei Consigli regionali delle Regioni interessate, Sardegna e Sicilia, culminate con l'approvazione all'unanimità di vibranti ordini del giorno, di cui, del resto, abbiamo avuta l'eco nel telegramma letto poco fa dal nostro Presidente.

Dei motivi ispiratori si è fatto eco nella Sottocommissione del bilancio il collega Anghio ed io desidero qui sottoporre al Ministro un interrogativo fondamentale: non crede lo onorevole Ministro che con l'articolo 10, così come è formulato, possa verificarsi nelle Regioni a statuto speciale una situazione di sperequazione fiscale a danno soprattutto dei piccoli risparmiatori? Non crede che questa norma possa avere conseguenze negative sul sistema di azionariato anonimo che fu concesso appunto per favorire con l'investimento in titoli lo sviluppo dell'industrializzazione?

In conclusione, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, confido che dubbi e preoccupazioni possano essere allontanati e, con l'accoglimento di emendamenti utili alla migliore funzionalità della legge, si possa aver fiducia nell'attuazione di una legge di effettiva perequazione che innova in un campo delicato della pubblica amministrazione e del risparmio nazionale, che, a mio avviso, va incoraggiato negli investimenti e non scoraggiato.

GRILLI GIOVANNI. Credo che non sia necessario sottolineare che la legge che stiamo esaminando prevede in certo modo un'imposta nuova, sia nell'articolo 10 che nell'articolo 11. È un argomento che potrebbe dar luogo a una discussione in Aula, ma noi non sollevaremo tale questione, però, teniamo a dichiarare — ed è bene che risulti dal verbale — che tutto ciò non deve formare un precedente a cui richiamarsi.

Non chiederemo che il provvedimento sia portato in Aula ed eviteremo di ripetere la lunga discussione avvenuta nell'Aula del Senato.

Ma voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sul problema di fondo.

Il Governo, presentando questo disegno di legge, aveva dinanzi a sé due obiettivi: 1°) il reperimento di certi fondi a copertura di certe spese e siamo alle solite ché il Governo anziché cercarli in un sistema tributario completo, organico, che risponda a tutte le esigenze di un sistema tributario moderno, va a caccia di toppe da applicare di volta in volta per far fronte a provvedimenti *ad hoc*, provvedimenti

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

di spesa emersi improvvisamente in Parlamento; 2°) si proponeva d'altra parte, il Governo, con il provvedimento in esame, anche di realizzare una misura che valesse a combattere certe evasioni tributarie, massicce, in materia di titoli azionari, dato che la legge n. 1 del 1956 è stata interamente elusa ed il Governo non ha mai chiesto che venisse seriamente applicata dagli operatori di borsa.

Orbene, io ho dei seri dubbi, molto seri, che con la legge in discussione vengano raggiunti i due obiettivi di cui sopra o che vengano raggiunti, solo in misura molto limitata, e il primo e il secondo obiettivo.

Per quanto riguarda il primo obiettivo: reperimento di fondi nuovi, vorrei far osservare che, quando il Parlamento, nel dopoguerra, ha introdotto nuove leggi per nuove imposte dirette o per il miglioramento di imposte dirette già esistenti (mi riferisco alla Vanoni del 1951 e alla legge del 1955) la curva del rapporto imposte dirette e imposte indirette non è mutata. Siamo rimasti a meno di un quarto di imposte dirette e a più di tre quarti di imposte indirette, prima e dopo la riforma Vanoni; prima e dopo l'imposta sulle società. In altri termini mentre la curva della imposizione indiretta ha seguito lo sviluppo dell'economia, l'imposta diretta, anche con le due nuove aggiunte Vanoni e Tremelloni, non ha aumentato la sua incidenza sull'insieme del gettito tributario complessivo.

Temo, fortemente, che la stessa cosa si verifichi con il provvedimento in esame e direi anzi — e qui vengo al secondo dubbio — che la legge, proprio per il suo congegno, faciliti le evasioni in materia di imposta complementare sui titoli azionari; direi anche che fornisce degli strumenti aggiuntivi.

Vi è il terzo comma dell'articolo 3 — se non m'inganno — che si riferisce alle ritenute operate sugli utili spettanti a società tassabili in base a bilancio. Onorevoli colleghi il Governo, al Senato, ha riconosciuto che le cose dette in quella sede erano giuste, ha riconosciuto che viene facilitato lo spostamento di titoli dalle casse dei privati grandi azionisti alle casse di enti finanziari, società finanziarie, bancarie, commerciali, magari sorte *ad hoc* e deve quindi prevedersi un appiattimento delle punte più alte delle aliquote della complementare da pagarsi da parte dei maggiori detentori di titoli azionari per cui la complementare, come globale, per questa parte, viene diminuita nel suo gettito e noi, con questa legge, diciamo agli azionisti, di fare così, li invitiamo a fare in modo che società finanziarie, commerciali, bancarie, o, magari, aziende *ad hoc* diven-

tino strumento di sicurezza per i possessori privati di pacchetti azionari. Con un compenso, anche.

MELLO GRAND. La cosa rimane tale e quale.

GRILLI GIOVANNI. No, perché chi dovrà pagare il 25-30 per cento di aliquota sulla complementare, ha il suo tornaconto nel pagare il 15 per cento, distribuendo le sue azioni fra i vari enti.

Del resto l'onorevole Trabucchi, tempo fa, rispondendo alla Camera ad un mio discorso, e riferendosi ad un redditiero italiano ebbe a dire che non era dimostrabile che le azioni depositate in una sua società finanziaria, fossero a lui assegnabili: parlo della I.F.I. e di Agnelli. Ora questo caso, noi lo faremo diventare generale, lo regoleremo, aiuteremo forse il sorgere di aziende fatte per questo; tante cassette di sicurezza di cui, un azionista che dovrebbe pagare una aliquota superiore al 15 per cento, disporrebbe per ridistribuire le aliquote con accorgimenti vari che l'onorevole Presidente attuale, come esperto economico, conosce meglio di me.

In questo modo appiattiremo il gettito della complementare per quanto riguarda i titoli azionari e non raggiungeremo l'obiettivo della perequazione tributaria in questo settore e, forse, neanche l'obiettivo di procurare allo Stato un maggiore incremento di gettito a copertura delle spese a cui in questo momento dovrebbe provvedere.

Al Senato è già stato proposto un emendamento, che proporremo anche in questa sede, per ovviare in certa misura a questo inconveniente. Se si vuole che la persona interessata o soggetta a tassa abbia veramente tornaconto occorre riformare l'aliquota. In Svezia ed in Inghilterra mi pare, dove pure c'è l'imposta cedolare, l'aliquota è del 25 per cento.

PRESIDENTE. In Inghilterra si paga il 38 e un quarto.

GRILLI GIOVANNI. Mi corregga ora il Presidente se sbaglio. Se vogliamo considerare l'altra questione che si riferisce alla modifica introdotta dal Senato nel quarto comma dell'articolo 1, cioè l'esclusione dall'imposta per chi non è iscritto nei ruoli della complementare, faceva osservare ieri un collega che una tale norma avrebbe finito col creare una nuova professione: la professione dei non iscritti ai ruoli. Saranno i parenti, gli amici stretti, il portinaio che figureranno e quindi il proprietario non pagherà né l'imposta di acconto né tanto meno l'imposta nel suo complesso.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

Pertanto chiederemo che questa parte introdotta dal Senato nella legge venga eliminata.

Altro problema è quello cui ha fatto cenno l'onorevole Servello: le azioni gratuite distribuite agli azionisti. Anche in questo caso il Governo aveva pensato che tutto l'ammontare del valore delle azioni distribuite a titolo gratuito fosse soggetto all'imposta, perché è chiaro che l'azione a titolo gratuito non è che un complemento, una aggiunta del dividendo. Ora il Senato — mi pare su proposta di un senatore liberale — ha escluso una parte di questi benefici. Le azioni gratuite, l'aumento gratuito del numero delle azioni, è una distribuzione o di riserve o di profitti occultati. Si tratta di un dividendo vero e proprio e non capisco perché questo utile debba essere esentato.

Questa parte introdotta dal Senato deve essere abbandonata e deve essere ripristinato il testo governativo.

La legge così come è fatta, è lacunosa, non si inquadra in un sistema organico di contribuzioni rispondenti al fine della scienza tributaria e di ridimensionamento dei grandi redditi personali. La legge lascia intatto questo problema; neanche lo affronta. Il Governo non ha mai affrontato questo problema. Noi pensiamo che occorra ben altro. Occorre una revisione della disciplina giuridica delle società commerciali. Il Ministro Trabucchi ha detto in Senato che c'è una legge in proposito; io non ne ho mai avuto conferma. Il Ministro ha detto che si tratta di una legge già approvata dal Senato e che ora è giacente alla Camera. A me non consta. Non si può dire una cosa così seria in un'aula parlamentare quando questo non corrisponde al vero!

Occorre prendere un altro provvedimento: la legge sulla progressività dell'imposta sulle società. Non si può sottoporre ad imposta progressiva il piccolo commerciante e il piccolo azionista e lasciare libere le grandi società che sono il nerbo dell'economia. C'è una mia proposta di legge che, per la verità, è giacente davanti a questa Commissione da due o tre anni ed inutilmente abbiamo chiesto che fosse messa in discussione.

Per la legge che oggi stiamo esaminando presenteremo degli emendamenti che, se accettati, varranno a migliorarla: così come è, per noi è lacunosa.

CURTI AURELIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, intendo prospettare, in merito al disegno di legge in esame, alcune osservazioni, del tutto personali, in quanto ritengo che la posta messa in cantiere abbia

degli aspetti positivi ma, a me sembra, e lo dico, con tutta franchezza, che, a fronte del ritocco del famoso articolo 17 della legge « Tremelloni », quanto si va a discutere per la « cedolare in acconto », non sia tale da dare delle contropartite sufficienti.

L'onorevole Giovanni Grilli, nel suo intervento si è rivolto verso altri campi portando determinate impostazioni: l'imposta progressiva sulle società, ecc., ma a me sembra che ciò che importa è che viene ritoccato l'articolo 17. Da parte liberale si è visto questo problema così, come una contropartita non ancora considerata efficiente, rispetto alla « cedolare » sulla quale, i rappresentanti di quel partito hanno portato le loro critiche. È mio parere però che la questione vada, invece, interamente rovesciata: il ritocco dell'articolo 17 è di tale importanza da superare questa che, da parte liberale, è stata considerata appendice al sistema « cedolare ».

Noi sappiamo bene quale è stata la storia dell'articolo 17 e dico francamente che non sono mai stato favorevole alla sistemazione tecnica in detto articolo considerata, che ho sempre criticato, su scritti e pubblicazioni, ma il fondamento di ordine morale, di ordine fiscale, l'idea che voleva rappresentare era una parte positiva. Lo strumento tecnico, a mio parere, è stato inefficiente e giustamente doveva essere corretto. Non si tratta, quindi, di una quisquilia ma di una grossa questione, che si aggiunge come articolo finale.

Dai partiti di destra si dice che ciò che viene innovato per quanto riguarda la cedolare, non è sufficiente; qui occorre rovesciare il ragionamento e riaffermo che quanto viene disposto con l'abolizione dei commi quarto e quinto dell'articolo 17 costituisce veramente una operazione di liberalizzazione di notevole importanza che tranquillizza tutto il mondo che per anni ha insistito, protestato, fatto questioni. Ora la « cedolare » come imposta di acconto evita, dal punto di vista tecnico, inconvenienti che il Relatore e Presidente, onorevole Valsecchi, ha egregiamente illustrato. Su di essi occorre soffermarsi per vedere se non sia il caso di intervenire a correggere impostazioni tecniche che creerebbero le stesse bardature per le quali l'articolo 17 non ha funzionato e mi pare che non sia grossa, in realtà, la questione che è stata qui prospettata, perché, eliminate le bardature inutili, il provvedimento ha semplicemente degli effetti di ordine normativo per quanto riguarda le operazioni all'estero, mentre per tutto il resto è semplicemente ed effettivamente una operazione di acconto che crea

conseguenze di conguaglio e che solo in quanto avvengano le registrazioni può portare ad una eliminazione di evasioni che, credo, siamo tutti d'accordo nel voler eliminare.

Ora; se questo è il comportamento della « cedolare in acconto » e riguarda esclusivamente la questione dividendi ed utili, ciò non costituisce contropartita sufficiente ad un articolo 17 che si portava invece su un altro criterio: intervenire su quelli che erano i guadagni derivanti dalle operazioni di borsa.

Siamo in due diversi campi che ritengo non compensativi da un punto di vista di principio, di equità fiscale, per cui richiamo l'attenzione del Governo e degli onorevoli colleghi sul fenomeno prospettato.

Premesso che non ero soddisfatto della formulazione tecnica dell'articolo 17 che comportava inconvenienti, che ha sollevato delle critiche e per l'applicazione del quale i partiti di estrema sinistra avrebbero voluto che si impiegassero migliaia e migliaia di persone per eseguire le registrazioni con un costo tale da rendere nullo il giuoco, auspico che il Governo provveda a realizzare una vera contropartita alla abolizione dei comma quarto e quinto dell'articolo 17, se non in questo, in un altro provvedimento. Si deve trattare di una imposta sugli utili realizzati nelle operazioni di borsa; questa è la vera contropartita, ed è una cosa fattibile e ritengo in ciò di essere coerente con una certa linea.

Si è, dai rappresentanti dei partiti di sinistra sollevata, poco fa, la questione delle aree fabbricabili. Siamo, in paragone, negli stessi termini e se faccio qui una questione di imposizione sugli utili realizzati nelle operazioni a termine e nei riporti, è proprio su quella linea delle aree fabbricabili, esattamente come è stato sostenuto dal collega onorevole Zugno e mi pongo al suo fianco quando da altre parti viene sostenuta una linea che direi demagogica. Dopo tanta battaglia contro l'articolo 17, franando il sistema tecnico per me inefficiente, rimane un principio che allora era stato applicato male ma che ritengo pienamente valido nel sistema fiscale italiano.

Si deve, allora, riprendere quel principio e colpire veramente, con sistema efficace, gli utili delle operazioni di borsa ed il sistema da applicare non è tanto difficile da realizzare quando si va, come si è andati nei riguardi delle aree fabbricabili, al concetto di colpire, con una imposta specifica, proporzionale gli utili derivanti, con lo stesso criterio del plusvalore realizzato, dalle operazioni a termine e anche sulla percentuale, e

si può considerare un saggio medio nel 6 per cento sul denaro impiegato nei riporti. Ritengo che in tal modo si abbia veramente una contropartita nei confronti della parte dell'articolo 17 che viene eliminata ed è un problema che va affrontato in considerazione delle necessità notevoli che ha il Ministero delle finanze che hanno portato alla ricerca affannosa di cespiti e si sono toccati settori che hanno una debolezza organica e si è dovuto anche, malgrado la riottosità giustificata del collega Zugno e di altri colleghi coltivatori diretti, esaminare anche la revisione degli estimi catastali.

PRÉSIDENZA DEL PRESIDENTE Valsecchi

Ma è possibile che quando innoviamo circa l'articolo 17, non pensiamo di toccare con un sistema efficace le plusvalenze che vanno a realizzarsi su ciascuna delle operazioni? Mi pare sia un argomento specifico da portare all'attenzione del Governo.

Non c'è bisogno di andare alla ricerca di strumenti astrusi: in altri paesi come gli Stati Uniti il sistema è già applicato. Credo che la parte liberale non possa obiettare in quanto si tratta di metodi codificati in altri paesi.

Abbiamo delle possibilità immediate e amplissime e gli stessi operatori, istituti, società finanziarie, cambiavalute, già dicevano che erano disposti — ove non si attuassero certe disposizioni — ad essere loro stessi i rappresentanti del fisco per la tassazione. Credo di non compiere nessuna azione né di sabotaggio né offensiva verso il Ministro delle finanze, ma penso che nella fervida attività del Ministero, che veramente è andato a sceverare tutte le possibilità e tutti i rivoli del sistema fiscale, gli si debba portare, amichevolmente, all'attenzione una possibilità — che mi pare notevole — di reperimento fiscale, che si inserirebbe nel nostro ordinamento come un metodo che non presterebbe il fianco a critiche e che porterebbe veramente ad intervenire per avere quegli elementi che l'articolo 17 di per se stesso non ci aveva mai portato, anche agli effetti delle altre imposizioni.

Per la parte che riguarda propriamente l'imposta cedolare, già mi sono espresso in senso positivo rispetto alle osservazioni fatte dal Relatore e credo che la nostra Commissione, accogliendo le sue considerazioni, debba rivedere alcune situazioni. Ma non dobbiamo andare a creare per la detta imposta una bardatura tale che diventerebbe inefficiente di fronte al sistema fiscale vigente.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

C'è un'altra esigenza. Si è parlato di anagrafe fiscale; occorre giungere all'anagrafe fiscale, ma finché questo strumento non esiste è impossibile fare operazioni sovrabbondanti; bisogna limitarsi a quello che è possibile fare oggi; il resto a quando sarà fatta l'anagrafe tributaria.

Quindi concordo con quanto detto dal Presidente-Relatore che nella nuova articolazione della materia occorre tener presente le due ipotesi affacciate circa l'imposta di conguaglio e dell'inserimento della contropartita dell'articolo 17; auspico che l'altra, quella effettiva sui realizzi delle operazioni possa essere attentamente considerata dal Ministro delle finanze.

TROMBETTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rimanere brevemente sul piano di questa discussione generale, riallacciandomi, senza soffermarmi, a quelle eccezioni di incostituzionalità che, per la verità, non sono state, in effetti, rimosse dagli interventi fin qui svolti ed alle osservazioni fatte dall'onorevole Alpino, che, peraltro, sono in parte emerse attraverso successivi interventi e che rappresentano la parte nella quale, forse più concretamente si potrà influire con opportuni emendamenti.

Mi corre, però, l'obbligo, a proposito delle eccezioni di incostituzionalità che sono state già prospettate ed in certo senso riprese dal collega onorevole Grilli, di riconfermare che dette eccezioni, agli effetti del *solve et repete*, si possa ammettere non sussistano per tutta l'area tassabile che va all'aliquota del 15 per cento in complementare e che dobbiamo invece ammetterle per tutta l'area che è al di sotto del 15 per cento.

Ieri, nella sua esposizione, il collega onorevole Alpino ha portato un dato sul quale nessuno di noi ha sufficientemente meditato. I contribuenti italiani che pagano l'imposta complementare sulla base di una aliquota, la più vicina al 15 per cento, cioè il 12,8 per cento, sono appena l'1 per cento di tutti i contribuenti italiani. La grande massa dei contribuenti, è, quindi, al di sotto di quella aliquota. Ora circoscriviamo pure l'area tassabile attraverso le esenzioni previste dalla legge che esclude tutti coloro che non sono iscritti e rimane un'area enorme perché, anche coloro che potranno arroccarsi al di sotto dell'imponibile minimo delle lire 420 mila, perché non pagano neanche sulla base di quella cifra, non possiedono titoli. Quindi il problema che sembrava di coordinamento, non ha praticamente importanza concreta,

non ha valore in quanto si sa che, probabilmente, si tratta di coloro che non possiedono nemmeno un titolo. Ora l'area rimane enorme e abbiamo la sensazione che anzitutto resti proprio avvalorato il dubbio di incostituzionalità del *solve et repete*. Ciò anche dato che l'impiegato, attraverso la ritenuta aziendale paga la sua imposta personale. Ora, quando comincerà a mettersi in moto il pagamento del dividendo e conseguentemente la ritenuta del 15 per cento, l'impiegato, intanto comincia ad aver pagato tre mesi della sua complementare attraverso la ritenuta dello 0,70 per cento aziendale sul proprio stipendio e poi continua ad andare avanti. Non solo si ha quindi il *solve et repete* ma una duplicazione. È un dubbio che mi pare, quindi, fondato ed esso riguarda la massa dei contribuenti italiani più modesti, quelli che credo meritino maggiore attenzione non solo sotto un profilo di sensibilità politica.

Per quanto riguarda, invece, la macchinosa del sistema sulla quale abbiamo ascoltato le osservazioni dell'onorevole Alpino e sentito convergere l'opinione anche degli stessi esponenti della maggioranza, possono essere fatte varie considerazioni; per esempio l'area delle evasioni - è stato detto - viene ristretta, e noi ne conveniamo ma solo quando l'imposta si trasformi da imposta di acconto in imposta secca. Qui forse viene ristretta effettivamente, perché colpisce quei cittadini italiani che sono diventati stranieri per comodità e che non pagano l'imposta sul capitale.

Vi è poi l'altro punto prospettato dall'onorevole Restivo che riguarda le azioni al portatore delle società sorte e residenti nelle Regioni a statuto speciale. A mio parere, in sede teorica, il collega onorevole Restivo non ha ragione e non avremmo ragione di difendere, sotto il profilo fiscale, queste azioni al portatore perché esse non sono state emesse dalle altre regioni. Non sono state emesse dalle Regioni a statuto speciale perché evadessero dagli obblighi fiscali. Altri sono i privilegi connessi a quel tipo di azioni. Nessuno, né in Sicilia, né in Sardegna, ha esonerato i portatori di titoli al portatore dal denunciare i loro redditi. In tal caso la struttura stessa della nostra impostazione fiscale - per quanto, più o meno, si dica che la riforma Vanoni è tramontata - verrebbe privata di ogni effetto.

La questione, quindi, non è tanto in funzione giuridica che gli interessati non hanno mai, in effetti, pagato l'imposta, e, dando quella caratterizzazione alle azioni delle società della Regione, si è scontata quella pos-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

sibilità che, in effetti, esiste perché nessuno paga l'imposta su quei titoli.

ALPINO. Si tratta di investimenti di grandi gruppi industriali settentrionali che dovrebbero pagare.

TROMBETTA. A mio parere la questione, più che un aspetto giuridico che non mi sembra sostenibile, prende un aspetto equitativo economico e pratico del quale dobbiamo tener conto e qui corre l'obbligo di domandarci se effettivamente vogliamo spazzare via questo stato di cose che ha dato buoni risultati nella rinascita di queste Regioni. Ripeto, ciò può essere in base ad una situazione di fatto più che, forse, ad una situazione di diritto e allora, a questo punto, il discorso si potrebbe comunque aprire perché mi permetto di far osservare che, se dovesse permanere il sistema proposto dall'articolo 10 mi preoccuperei di quei portatori di azioni che non risiedono nelle Regioni a statuto speciale, principalmente piccoli e medi risparmiatori, i quali finirebbero per pagare l'imposta secca del 15 per cento che è largamente superiore alla aliquota alla quale sono tenuti in linea di imposta personale. Proporrei, di conseguenza, un emendamento che desse, almeno, la possibilità, a questi portatori di azioni, di chiedere la nominatività per entrare nel congegno generale e pagare il dovuto anziché il 15 per cento.

ALBERTINI. Non vi è questa difficoltà?

TROMBETTA. In certi statuti sì per cui si dovrebbe dire che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, vi può essere chi dica di preferire di svelare il proprio nome e fare i conti chiaramente col fisco e di concedergli quindi la nominatività così invece di pagare il 15 per cento pagherà l'aliquota che gli compete in base alla consistenza del suo reddito.

Ora la natura di questa imposta, ripeto, è duplice. Per un verso è un'imposta di acconto, per l'altro verso è un'imposta secca.

È proprio l'aspetto di imposta d'acconto che l'appesantisce. Infatti noi proponiamo di depurare il provvedimento di tutta la parte della imposta di cedolare di acconto, lasciando ferma la parte che voi avete stabilito di imposta secca.

Ma guardate che i più severi paesi nel campo fiscale hanno forfettizzato in questo settore, mettendosi al riparo su delle aliquote severe, perché il contribuente ha sempre la possibilità di dire: ebbene, quel comparto di reddito non lo scegliamo perché è troppo pesante; vado a sceglierne di altri.

Questo, però — si dice — in Italia non si può fare perché c'è il limite — che è più politico

e psicologico che tecnico — di non voler affrontare una liberalizzazione della nominatività. E voi proponete questa imposta secca che colpisce determinati comparti e acquista una forma punitiva nei riguardi degli evasori, e qui non possiamo non essere d'accordo. Il nostro obiettivo è, come il vostro, di restringere le evasioni fiscali in Italia. Però abbiamo i nostri dubbi che questa legge veramente restringa le evasioni tributarie. Essa lascerà, praticamente, le cose come sono.

Solamente che la sua parte più negativa, cioè, quella macchinosa e che si riferisce all'acconto, appesantirà la posizione del piccolo e medio risparmiatore; su questo non ci può essere dubbio.

Un aspetto della macchinosità che non abbiamo ancora approfondito riguarda la certificazione per le esenzioni. È una cosa estremamente grave sia per il numero che per il costo. Attualmente per avere un certificato di iscrizione nei ruoli della complementare occorre una domanda in carta da bollo da cento lire; bisogna poi pagare duecento lire di bollo sul certificato. Ci siamo domandati: basterà un solo certificato per ogni contribuente oppure ogni contribuente dovrà presentare tanti certificati quante sono le azioni che possiede? Io ritengo che sia così.

Questo mi pare un punto importante e dobbiamo fermarvi la nostra attenzione per proporre una serie di emendamenti che circoscrivano il fenomeno e le sue conseguenze. Ho fatto a Genova un piccolo conteggio con l'Ufficio delle imposte e siamo arrivati, prudenzialmente, a calcolare che si dovrebbero emettere 240.000 certificati di non iscrizione nei ruoli della imposta complementare. Emettere una tale massa di certificati non è cosa facile; ci vuole un esercito di funzionari.

È un problema sul quale mi pare che valga la pena di attirare l'attenzione del Governo.

C'è poi la parte finanziaria. Se per una azione si deve fare un certificato, se il dividendo è duecento lire, conviene abbandonare il reddito, perché possiamo essere di fronte a casi di questo genere: ci sono impiegati che hanno la vaghezza di possedere cinque azioni di una società elettrica, dieci di un'altra e venti di un'altra ancora.

Di fronte a tanta macchinosità obiettivamente diciamo: quella parte che è utile, che è necessaria, che è produttiva per restringere l'area delle evasioni, noi la sottoscriviamo; tutta quella parte che è inutile non dobbiamo passarla.

Di qui nasce, appunto, la grande perplessità se ci convenga di perseguire la seconda

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

natura di questa imposta, cioè quella di acconto, che crea tanta confusione, limitandoci alla percentuale secca di imposta nuova.

Fra l'altro, è proprio sulla cedola di acconto che si appuntano le maggiori perplessità, e sotto il profilo costituzionale e dell'attività economica. L'appesantimento dei costi per i privati e per le società e, soprattutto, per il fisco è tale che, a nostro avviso, merita di essere attentamente valutato. Avrei un altro punto da sottolineare. Per esempio, la legge prevede una massa di segnalazioni. E qui mi riallaccio alle considerazioni fatte dall'onorevole Aurelio Curti: noi non abbiamo mai detto che in Italia non si debba rafforzare il fisco nelle sue capacità di perequazione e di valutazione dei redditi; abbiamo sempre criticato, come afferma di aver criticato l'onorevole Curti, il sistema. Quindi, noi, per quanto riguarda la parte segnaletica della legge, possiamo essere d'accordo, ma anche qui vi suggeriamo di togliere tutta la parte inutile.

Lo schedario è finito come l'articolo 17: è affogato nella valanga dei numeri, nella valanga dei nomi. Noi non siamo contrari alla parte segnaletica, ma facciamo delle segnalazioni utili, che colpiscano e mettano il fisco in condizioni di avere i dati interessanti, non una valanga di dati che poi al centro meccanografico dovranno essere elaborati e trasmessi alla periferia.

Siamo veramente sorpresi che invece di prendere la scorciatoia si faccia la strada più lunga, la strada per cui si rischia di non arrivare alla mèta. Ripeto, e concludo, che è necessario guardare il problema con realismo, evitando tutta quella parte della legge che sarebbe assolutamente inutile e che diventa estremamente pesante e costosa.

È sulla base di queste considerazioni che noi abbiamo presentato una serie di emendamenti. Si tratta in realtà di 25 articoli, quattro o cinque dei quali rappresentano il nostro apporto nel tentativo di «pulire» la legge da tutte quelle parti inutili. Il resto invece rappresenta un completamento del nuovo progetto organico, e noi li offriamo alla vostra considerazione. Al di là di questo appello noi ci riserviamo di riprendere l'argomento sui singoli articoli per dare il nostro modesto apporto per la soluzione di tutte quelle questioni che sorgeranno nel corso della discussione, nella speranza di facilitare il raggiungimento dell'obiettivo di una radicale giustizia tributaria.

ZUGNO. Onorevoli colleghi! Permettete mi, anzitutto, una lamentela. È vero che la

brevità della legislatura comporta la rapidità nell'esame di molti provvedimenti, ma, indubbiamente, il provvedimento che abbiamo oggi all'esame è di tale entità, perché involge e tocca un po' tutta la politica non solo fiscale ma anche economica del paese, per cui sarebbe stata opportuna un'ampia discussione in Aula. Quanto al provvedimento i pareri sono apparsi finora discordi, mentre il fine è qui preciso: si vuole da un lato continuare la strada dell'incremento delle imposizioni dirette e della conseguente progressività e dall'altra ampliare la base d'imposizione, colpendo settori rimasti finora nell'ombra. Non possiamo accettare certo il dubbio espresso dall'onorevole Grilli sulla diminuita progressività della complementare. Per effetto appunto della differenza tra redditi denunziati e redditi percepiti credo che si renda opportuno un sistema di accertamento degli utili azionari ai fini dell'imposta complementare.

D'altro canto ritengo, per quanto concerne la nominatività, che la limitazione al minimo strettamente indispensabile è necessaria. Sono d'accordo col concetto espresso dall'onorevole Curti e cioè che bisogna cercare di colpire le operazioni a termine e di riporto. Personalmente ho avuto occasione di vedere facendo la relazione al bilancio dell'entrata del 1961-1962, che il centro meccanografico dello schedario funziona bene, ma gli è che si tratta di una tale mole di materiale che diventa impossibile poterne diffondere e distribuire nei vari uffici distrettuali delle imposte i risultati, cioè tutti i dati attraverso i quali si possa avere la possibilità pratica, concreta, di colpire gli utili risultanti da queste operazioni. Occorre allora ricercare un sistema molto più semplice che possa effettivamente colpire gli utili di riporto. Il problema però è di non colpire anche gli azionisti che non sono soggetti all'imposta complementare perché non raggiungono il minimo imponibile e evitare maggiori lassazioni a quelli che soggetti all'imposta complementare, devono pagare una imposta inferiore al 15 per cento. È noto come si sia cercato di superare questo inconveniente attraverso opportuni emendamenti che io approvo completamente anche se debbo condividere le osservazioni fatte dall'onorevole Trombetta cioè che comportano per gli uffici distrettuali delle imposte un lavoro veramente massacrante e gravoso. Debbo qui rilevare, come del resto è stato già fatto al Senato, che non si comprende perché debbano essere assoggettati alla ritenuta di acconto i dividendi delle società cooperative a responsabilità limitata, dal momento che que-

ste cooperative non hanno per la loro natura, finalità di lucro. Inoltre si tratta di piccoli redditori senza considerare poi la funzione economica e sociale svolta appunto da questi organismi. Il Senato ha apportato degli emendamenti opportuni per quanto concerne il mantenimento del principio che la distribuzione delle azioni gratuite venga equiparata agli utili soltanto quando risulti che essi vengono distribuiti in misura e con frequenza superiori al normale.

Cioè, per la parte delle azioni complessivamente assegnate che eccede il 25 per cento dell'ammontare degli utili complessivamente distribuiti. Ma, a mio avviso, si sarebbe dovuto cercare anche di limitare alcune innovazioni che ritengo veramente inutili e dannose per una più concreta, snella e direi economica applicazione proprio della legge, e qui mi riferisco alle osservazioni che molto opportunamente ha fatto il Presidente-Relatore, principalmente per quanto riguarda la denuncia che i soggetti tassabili devono presentare annualmente.

Ora, la inclusione di tutti i titoli comprati e venduti durante l'esercizio, e per i quali l'istituto non ha riscosso nessun utile, è realmente un aggravio non soltanto per l'istituto che è tenuto a questa dichiarazione ma, soprattutto, un aggravio per gli uffici delle imposte che ricevono gli elenchi.

Un'altra osservazione che è stata pure fatta dal Presidente e che condivido pienamente è quella della citazione dell'ultima girata. Anche qui vi sarebbe un notevole lavoro da svolgere oltre che incertezze e responsabilità che di sicuro non sono imputabili agli enti che fanno gli elenchi.

Altre osservazioni potrò fare, in sede di esame degli articoli, per quanto riguarda la inclusione dei Monti di credito su pegno tra gli enti incaricati della riscossione dei dividendi come pure l'innovazione da apportare per un nuovo tipo di titolo.

I titoli azionari hanno indubbiamente una varietà tale che provoca anche difficoltà ai fini dell'accertamento. Il poter affidare al Ministero delle finanze di stabilire con suo decreto le dimensioni e la predisposizione per le girate e per le annotazioni dei titoli azionari, credo che sia un elemento favorevole ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Un'ultima osservazione riguarda il pagamento dell'imposta virtuale non soltanto per le operazioni a contanti ma anche per quelle a riporto in quanto col nuovo sistema le operazioni a riporto assurgeranno all'importanza che avevano prima del 1956.

ANGELINO PAOLO. Il mio partito, e per esso il Gruppo socialista, aveva preso impegno di non intralciare l'iter della legge anche se noi la consideriamo parecchio lacunosa e tale che permette notevoli evasioni. Qual è lo scopo della legge? Incrementare il gettito della complementare progressiva sul reddito e di altre imposte. Così come è pervenuta dal Senato, la legge fa pensare che in luogo di un gettito fiscale diretto, si avrà una diminuzione complessiva, e pertanto abbiamo apprezzato l'intervento dell'onorevole Curti — di parte strettamente governativa — inteso a perfezionare la legge onde renderla idonea al reperimento dei mezzi per far fronte alle maggiori spese assunte dallo Stato.

Non vorrò dilungarmi su argomenti che sono stati già trattati, oggi dall'onorevole Curti e precedentemente dal senatore Roda, ma accennerò solo ad alcune parti che meritano attenzione.

È giusto tassare gli utili distribuiti mediante la emissione di azioni gratuite o con l'aumento del valore nominale ed era una richiesta che avevo fatto in occasione del provvedimento per il raddoppio dell'addizionale 5 per cento E.C.A.

Nell'articolo 1 vediamo che si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo dei fondi che eccede il 25 per cento dell'ammontare dei dividendi: si tratta di un emendamento presentato da un senatore liberale e non so spiegarmi come sia stato possibile accoglierlo, perché apre un varco notevole alle evasioni.

Ma le società interessate troveranno un altro mezzo legale per sfuggire alla tassazione degli utili che non avevano distribuito, mediante l'offerta ai soci di azioni al valore nominale. La differenza tra valore nominale e valore quotato in Borsa costituisce un utile per gli azionisti che non andrà ad aumentare l'imponibile per la tassazione.

Qualche altro varco mi pare che venga aperto sia nel comma quarto che nel comma quinto dello stesso articolo 1 che sono stati introdotti dal Senato. In definitiva noi andremo a premiare chi, vivendo soltanto di dividendi, non ha mai denunciato, non è mai risultato iscritto nei ruoli della complementare; non lo assoggettiamo alla ritenuta d'acconto e perciò offriamo la possibilità di sfuggire alla tassazione.

Io dichiaro che se la legge viene modificata e dovrà ritornare in Senato, noi presenteremo un emendamento soppressivo dei comma quarto e quinto dell'articolo 1.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

Altre possibilità di evasione, sia della ritenuta d'acconto che dell'imposta, non mancano. Se non vado errato, per i soggetti tassati in base a bilancio c'è sempre la possibilità di sfuggire alla complementare progressiva mediante le società di comodo. Le società di comodo quale meccanismo possono fare entrare in gioco? Due società per azioni possono costituire una società in accomandita semplice, una come accomandante e l'altra come accomandataria, con capitale minimo, per farle amministrare ingenti pacchetti azionari. La società farà figurare in bilancio utili irrisori.

PRESIDENTE. Potrebbero chiedere di essere tassate in base al bilancio. In questo caso la tassa si ripartirebbe sui singoli soci.

ANGELINO PAOLO. È proprio quello che stavo dicendo. Le società semplici sono tassate a bilancio.

TROMBETTA. In questo caso i soci pagano in base alla quota rispettiva.

Il modulo Vanoni contempla appunto le quote rispettive ed è logico che nessuno evade perché dalla ricchezza mobile si passa automaticamente alla complementare.

ANGELINO PAOLO. Non è vero, perché attraverso la formazione di società di comodo si riesce sempre a sfuggire alle tassazioni. Se questo sistema deve continuare non vediamo quali vantaggi potrà apportare in definitiva questa legge. In ogni modo, ci riserviamo di presentare emendamenti nel corso della discussione sugli articoli al fine di trasformare la ritenuta di acconto in imposta secca per le società.

MITTERDORFER. Parlerò molto brevemente per illustrare un punto di vista particolare sugli argomenti che sono stati trattati nella discussione. Mi riferisco all'articolo 10 del disegno di legge che concerne le Regioni a statuto speciale. Il Governo ha accolto a suo tempo la richiesta di introdurre nelle Regioni a statuto speciale l'azionariato al portatore, perché aveva un senso particolare nel quadro della particolare economia delle Regioni in cui è stato introdotto. Mi sembra che, da un punto di vista puramente formale, sarebbe stato giusto che nello stabilire le norme dell'articolo 10 fossero state consultate le Regioni cui direttamente la questione interessava. Parlando di imposta secca e di ritenuta di acconto si è tenuto poco in considerazione che si trattava appunto di due imposizioni praticamente diverse e che se non altro si doveva pensare che il 15 per cento che si è voluto fissare sia per l'una che per l'altra introduceva un criterio non equo. L'imposta secca del 15 per cento — come è stato detto

nella discussione — incide in modo veramente diverso e veramente più pesante sulla singola persona che viene colpita e questo mi sembra sia da tenere in opportuno conto se si vuole mantenere l'articolo 10 e se si pensa ancora ad un ridimensionamento della percentuale. Inoltre mi sembra che l'articolo 10 — così come è presentato nel disegno di legge — non sia conciliabile con l'articolo 7 perché mi sembra che tale articolo a un certo momento verrebbe a svuotare di contenuto quel carattere di azionariato al portatore che si è voluto concedere alle Regioni con statuto speciale.

RAUCCI. Quando venne annunciata, in sede di discussione dei bilanci finanziari, la presentazione da parte del Governo del progetto di legge che istituisce l'imposta cedolare il Gruppo parlamentare comunista rilevò con soddisfazione che il Governo si apprestava in questo settore a mantenere uno degli impegni che noi ritenevamo importanti. In quella sede noi sottolineammo come questo disegno di legge doveva porsi essenzialmente degli obiettivi di lotta contro le evasioni fiscali. Avevamo scarsi elementi di conoscenza sulla impostazione del disegno di legge ma, in base alle informazioni di cui eravamo in possesso, esprimemmo immediatamente la nostra preoccupazione e le nostre perplessità circa la sorte dell'articolo 17 della legge « Tremelloni ». Oggi abbiamo a nostra disposizione il disegno di legge nel testo definitivo predisposto dal Governo. Il giudizio che possiamo darne è un giudizio completo che deriva dall'esame approfondito delle norme in esso contenute nel testo modificato dal Senato.

Le nostre riserve, evidentemente, si sono allargate per il fatto che, sotto l'aspetto particolare della lotta contro le evasioni fiscali, la formulazione del disegno di legge secondo noi non raggiunge gli scopi che si prefiggeva.

Il collega Grilli si è, ampiamente, occupato nel suo intervento di questo aspetto; noi dobbiamo, però, sottolineare il nostro più ampio dissenso per l'abolizione dell'articolo 17 della legge « Tremelloni » e siamo lieti di constatare che le nostre perplessità esistono anche in seno alla maggioranza, tanto è vero che l'onorevole Aurelio Curti su questo particolare problema ha espresso alcune riserve e ha fatto delle obiezioni che riteniamo estremamente valide.

All'onorevole Curti vogliamo dire che il Gruppo comunista considera la modificazione dell'articolo 19 come uno degli elementi fondamentali per un giudizio complessivo, di carattere positivo, sulla legge che stiamo di-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

scutando. Se il collega Grilli non si è occupato della questione, lo ha fatto non perché ha sottovalutato la sua importanza ma perché si è riservato di intervenire in maniera più approfondita nel corso della discussione dell'articolo 19 del disegno di legge sulla base del nostro emendamento sostitutivo che ci apprestiamo a presentare.

Si dice che l'articolo 17 della legge « Tremelloni » instaurava un meccanismo estremamente complicato che non consentiva agli uffici competenti di rilevare elementi utili ai fini che si vogliono raggiungere. Riteniamo che delle modifiche a quell'articolo siano necessarie, ma riteniamo, essenzialmente, che sia mancata la volontà politica di realizzare quei fini da parte del Governo. Ove questa volontà politica si fosse veramente manifestata, oggi sarebbe possibile trovare una formulazione che consentisse di ricavare tutti gli elementi essenziali e necessari al fisco per poter colpire gli utili.

Abbiamo presentato un emendamento che era già stato presentato in Senato e che il Ministro Trabucchi conosce perfettamente. Non ci sembra però che il Ministro, con la risposta data al Senato, abbia affrontato il problema e abbia dimostrato che il sistema che proponiamo non sia applicabile.

Noi proponiamo, col nostro emendamento, che gli agenti di cambio, le aziende di credito e le società finanziarie, siano obbligate a tenere un registro bollato e vidimato secondo un modello obbligatorio stabilito dal Ministero delle finanze, di concerto col Ministero del tesoro. Dal registro devono risultare tutte le operazioni su titoli; le generalità complete dell'operatore; il domicilio fiscale e reale; ove trattasi di enti, la loro denominazione e la sede reale; la specie e la quantità dei titoli. Imponiamo poi, col nostro emendamento, che tutti questi enti e persone indicati, per i quali è fatto obbligo di tenere il registro, siano obbligati a denunciare presso gli uffici competenti e lo Schedario generale dei titoli azionari le risultanze positive e negative di tutte le operazioni.

Un sistema siffatto libera dall'obbligo previsto dalla legge Tremelloni di presentare, mensilmente, le risultanze delle operazioni e limita l'adempimento annuale.

È un sistema che semplifica le norme dell'articolo 17 e consente di acquisire tutti gli elementi necessari.

Riteniamo che, attraverso questa nostra proposta, ci possa essere un'ampia discussione diretta a semplificare ulteriormente il sistema e che almeno la maggioranza della Commis-

sione debba essere d'accordo sul principio dell'acquisizione da parte degli uffici di tutti gli opportuni elementi.

ALBERTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Devo dichiarare a nome del mio Gruppo che noi riteniamo valido il provvedimento che viene posto al nostro esame perché pensiamo che esso costituisca il primo atto per il riordinamento tributario, avendo esso per finalità « una maggiore personalizzazione dell'imposta ». Perché anche da noi, con lo sviluppo economico e produttivistico che ha portato la nostra economia al livello di quelle più progredite, si pone la necessità di pervenire ad un'unica imposta personale sul reddito complessivo, come in Inghilterra, Stati Uniti e Germania Federale, superando l'anacronistico dualismo tra imposte reali e imposte personali.

Vi è un parallelismo tra sviluppo economico e progresso dei sistemi fiscali. La composizione e la tecnica del prelevamento fiscale sono infatti strettamente dipendenti dalle strutture economiche e sociali. Ed è, per questo, che, in economie arretrate, vige il sistema del prelevamento indiretto o in forma di imposta reale, mentre nelle economie sviluppate l'incidenza viene fatta prevalentemente valere sui redditi e nella forma personale e progressiva. Questo progetto è un piccolo passo, ma è pur sempre un passo avanti, in questa direzione, ed è in questo spirito che, malgrado le sue lacune e le sue manchevolezze, l'esame del provvedimento deve essere affrontato.

Lo stesso Ministro delle finanze, onorevole Trabucchi, lo ha definito un dispositivo sperimentale sul quale bisognerà ritornare in base all'esperienza. È evidente che esso non può essere considerato come il momento conclusivo di un movimento di riforma, ma deve esserne l'inizio e mirare essenzialmente a creare le premesse per una maggiore giustizia e moralità fiscale, attraverso questi punti:

1°) una sempre maggiore razionalizzazione e modernizzazione del sistema fiscale mediante l'introduzione di un'imposta unica e generale sul reddito, altamente progressiva, che colpisca le persone fisiche e le società;

2°) la ricerca di più efficaci strumenti e mezzi per l'accertamento dei redditi e il reperimento delle fonti di imposizione;

3°) la riforma del contenzioso tributario.

L'imposta cedolare evidentemente non è un istituto nuovo. Esiste in altri sistemi fiscali ed è già stata sperimentata nel nostro paese, per brevi periodi, nel passato.

La novità consiste nel fatto che essa non costituisce una imposta autonoma e definitiva,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

ma si tratta di un prelievo a titolo di acconto, nel senso che mediante tale prelievo temporaneo sui dividendi all'origine, si tende a reperire una fonte di redditi che finora sfuggiva all'imposta complementare.

Era ed è scandaloso che l'imposta complementare in Italia, unica imposta sul reddito a carattere personale e progressiva, viene largamente evasa e la principale delle evasioni era proprio costituita dai percettori di redditi azionari.

Poche cifre bastano per dimostrare la vastità dell'evasione. I redditi annualmente denunciati per dividendi ai fini dell'imposta, risultano per un ammontare fra i 25-30 miliardi, mentre i dividendi riscossi dalle persone fisiche nel 1961 ammontano fra i 300 e 330 miliardi.

Si vede con ciò che, finora, l'imposta personale progressiva sul reddito ha sempre mancato e interamente alla sua funzione e si è sempre risolta in una sovrimposta sui redditi di lavoro subordinato e sui redditi immobiliari, con la quasi totale esenzione dei redditi mobiliari.

L'introduzione dell'imposta cedolare d'acconto segna una tappa decisiva per far cessare tale increscioso stato di fatto ed è importante sottolineare che il punto fondamentale del nuovo strumento è l'obbligo della nominatività della cedola o meglio del dividendo. È una novità che realmente è stata introdotta con questo nuovo provvedimento legislativo. Questo provvedimento legislativo porta — come dice la relazione con la quale viene accompagnata la presentazione del provvedimento — un duplice profilo: il primo è quello di carattere giuridico, che riguarda la nominatività obbligatoria dei titoli azionari; il secondo è di carattere tipicamente fiscale. È evidente che la nominatività dei titoli azionari è uno strumento che mira all'accertamento dei nomi dei possessori delle azioni e dei percettori dei redditi mobiliari di questa natura. Ma inserito nel contesto di un'economia moderna questo provvedimento non esaurisce i suoi scopi in finalità di ordine fiscale, ma mira anche a finalità di ordine economico, sociale e civilistico, per i quali è indispensabile conoscere i possessori di detti titoli ai fini di un controllo della concentrazione del potere economico e di garantire il normale svolgersi della vita delle società, sia nei confronti dei propri soci, sia nei confronti dei terzi. Come ho già affermato prima, il sistema posto in essere con la legge 9 febbraio del 1942, n. 96 e successive modificazioni, non ha conseguito lo scopo che si pre-

figgeva in quanto lasciava la possibilità di incassare i dividendi senza la necessità di dimostrare la proprietà del titolo (cedola al portatore) e di partecipare all'assemblea con il semplice deposito del titolo senza che fosse stata richiesta la dimostrazione della proprietà. Ho detto ieri, in una interruzione all'onorevole Alpino, che si è arrivati addirittura all'assurdo che determinati cittadini, con il deposito dei titoli presso la banca o l'istituto o la società che dava la legittimità di partecipare all'assemblea, sono intervenuti all'assemblea e sono stati riconosciuti come proprietari dei titoli in sede assembleare, mentre invece, quando si è trattato di contestare i deliberati dell'assemblea o comunque qualsiasi atto assembleare, alla presentazione dello stesso titolo in sede giudiziaria è stata contestata la legittimità di agire in sede giurisdizionale, perché non risultavano iscritti nel libro dei soci e non avevano la legittimità per promuovere, di conseguenza, l'azione. Ora, questo fatto naturalmente viene a cessare attraverso un controllo chiaro e definitivo del possesso dei titoli azionari.

Neppure l'articolo 17, di cui dobbiamo rimpiangere la soppressione — parliamoci chiaro! — (ed anch'io sono d'accordo con i colleghi Raucci e Aurelio Curti) questo vituperato articolo della legge 5 gennaio 1956 (la legge Tremelloni) era riuscito a porre una barriera alla generale evasione all'obbligo della nominatività, alla fuga e alla conseguente evasione fiscale.

Con l'attuale provvedimento vi si pone rimedio, attraverso la nominalizzazione della cedola, con l'obbligo della iscrizione del presentatore del titolo per l'incasso cedolare e l'iscrizione, che pure deve avvenire al momento della presentazione del titolo, per la partecipazione all'assemblea.

Naturalmente c'è il pericolo che, se oggi partecipano in pochi alle assemblee, di fronte a questa prospettiva e al pericolo di essere iscritti nel libro dei soci, fuggiranno ancora maggiormente, scapperanno dalla partecipazione alle assemblee, per non subire il controllo circa il possesso e la titolarità delle azioni.

Circa il contenuto fiscale, noi, come ho già detto all'inizio — il che rappresenta in fondo la ragione prima che ci ha portato a sostenere la necessità dell'introduzione dell'imposta cedolare — non siamo per l'imposta secca, siamo per l'imposta di acconto, perché questa dà garanzia della continuità, anzi del perfezionamento del sistema della personalizza-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

zione e di conseguenza della progressività dell'imposta.

Naturalmente esistono dei pericoli. Le leggi, purtroppo, non sono mai perfette, e particolarmente quelle fiscali, che danno possibilità, enormi possibilità alla fantasia degli individui per cercare e trovare numerose vie di evasione; ed anche nel nostro caso, indiscutibilmente; tali possibilità vi sono. Le società finanziarie, le società fittizie, le *holdings* svizzere, le banche svizzere, gli *anstalt* del Liechtenstein, sono indiscutibilmente dei fattori che possono offrire delle possibilità di evasione. Però dobbiamo dire che, comunque, indipendentemente da queste ragioni — evasione c'era prima, evasione ci sarà ancora! — quanto meno, questi titoli, anche se verranno imboscati all'estero, sotto l'apparente titolarità di un cittadino o di un ente straniero, hanno sempre la possibilità di essere colpiti con l'imposta secca del 15 per cento, che in questo caso è inevitabile.

Il collega onorevole Angelino ha sottolineato l'importanza dell'incidenza dell'imposta sulle distribuzioni gratuite di azioni e sull'aumento gratuito del valore nominale delle azioni. E l'onorevole Trombetta l'ha interrotto dicendo che sono parti del capitale. Sono d'accordo che apparentemente sono parti del capitale, ma sono dei veri e propri frantumi di capitale che simulano o cambiano apparentemente soltanto la natura, ma in realtà fanno parte della distribuzione del reddito. Noi abbiamo dei grandi cultori della materia: il professor Steve, per esempio, che ha detto apertamente, in un trattato, che l'assegnazione di parte degli utili delle società a riserve, occulte o palesi — non interessa in questo momento — e la conseguente distribuzione degli stessi sotto forma di frantumi di capitale sono evidentemente operazioni dirette a superare delle difficoltà di natura fiscale e ad eludere impegni che sono di ordine fiscale: sono dei frantumi di capitale apparente, ma in realtà sono dei redditi.

È stato detto da tutti, da tutti riconosciuto. È quello che noi chiamiamo l'autofinanziamento.

TROMBETTA. Scusatemi se mi introduco. Non è una evasione, agli effetti dell'imposta principale, perché pagano l'imposta di ricchezza mobile. E quindi — scusate — il ragionamento base vale in linea di una imposta marginale...

ALBERTINI. Onorevole Trombetta, la questione non è se è necessaria o no, se è utile o no; la questione è che, comunque è una evasione alle imposte. Questa è la que-

stione! Sotto il profilo economico è un altro problema e si potrà discutere in altra sede.

Voglio soffermarmi anch'io brevemente sulla questione dell'articolo 17, perché certamente il fatto che l'articolo 17 rimane in piedi soltanto per le prescrizioni di ordine generale della registrazione dei contratti per chi opera in borsa mentre perde la sua funzione specifica, per noi, è una rinuncia grave, gravissima! Perché, sia pur nei suoi risultati negativi, i principi che avevano dato origine all'introduzione dell'articolo 17, erano dei principi, come ha detto il collega onorevole Curti, di grande moralità e di giustizia fiscale e tributaria. Il problema è quello dell'imposizione sugli utili di realizzo: ciò che gli americani e gli inglesi chiamano i guadagni di capitale. Altrove, infatti, c'è questa possibilità: che chi aumenta i propri guadagni, con atti di speculazione o con investimenti, anche senza finalità speculativa, ma semplicemente con investimenti, e dedica la propria attività economica in quella determinata direzione, deve pagare le imposte per gli utili che ne derivano. Ora voi sapete che tutti i più grandi e progrediti paesi, ormai, sono orientati decisamente nell'applicazione dell'imposta sui guadagni di capitale. E con la rinuncia alla funzione specifica dell'articolo 17 si elimina un'altra possibilità di perseguire, nel nostro sistema, una fonte di guadagno che nelle legislazioni fiscali più moderne — Inghilterra, Stati Uniti, recentemente la Francia — forma specifica e importante fonte di incidenza fiscale.

I guadagni di capitale come dovrebbero essere quelli stabiliti dall'articolo 17, giustamente vanno colpiti. E qui mi richiamo alla legge sulle aree fabbricabili, che ha le stesse finalità di colpire determinati guadagni di investimenti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questa mattina in Senato è stata distribuita la relazione e si dice che la legge sulle aree andrà in discussione mercoledì venturo in Aula.

ALBERTINI. Accogliamo questa precisazione del Ministro come speranza e come augurio.

L'articolo 17, dicevo, doveva colpire, sia pure limitatamente al settore dei titoli mobiliari, tale forma di guadagno.

Queste sono le osservazioni che ho fatto a nome del mio Gruppo. Ritengo che si debba procedere senz'altro all'approvazione della legge, anche per ragioni di urgenza, ragioni di urgenza che sono facilmente individuabili nel fatto che l'applicazione della legge con scadenza 31 dicembre, coinciderebbe con le

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

scadenze dei bilanci del maggior numero di società.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Data l'urgenza dell'argomento sono pronto a rispondere agli intervenuti al dibattito subito. Riterrei, comunque, utile un rinvio della discussione a oggi pomeriggio, considerata anche l'ora tarda.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro propone di rinviare la discussione alla seduta pomeridiana. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione riprenderà oggi alle ore 17.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 13, riprende alle ore 17).

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

Signor Ministro, vuol prendere la parola ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ho assistito più o meno, non diciamo con costanza, ma per quanto ho potuto, alla discussione del disegno di legge in esame, e prima che sia chiusa la discussione generale e prima che la discussione si frazioni nell'esame di una serie di emendamenti, volevo rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte.

Credo che coloro che hanno letto le mie dichiarazioni al Senato, abbiano compreso che non è che il mio animo sia scevro da dubbi rispetto alla funzionalità del sistema adottato con questo disegno di legge. È indubbio che il sistema si presenta con notevoli difficoltà, ed è indubbio che esigerà una organizzazione e una meccanizzazione degli uffici dalle quali siamo, allo stato attuale, ancora lontani.

Il primo dubbio che sorge è questo: se, anziché mutare la cura fosse stato meglio perfezionare la cura di cui disponevamo; se, cioè, applicando i meccanismi che sono, oggi, necessari secondo l'articolo 17 e provvedendo a una rilevazione straordinaria, si poteva evitare tutto questo complesso di problemi e si poteva arrivare a un sistema anche più perfetto di quello che con questa legge è stato previsto. Ciononostante, ho già detto, onorevoli colleghi, che il sistema dell'articolo 17 non sarebbe mai andato a posto senza permettere una rilevazione straordinaria dello stato delle azioni così come si trovano. Infatti poiché la registrazione dei movimenti non può rappresentare mai nulla, in quanto i mo-

vimenti si riflettono soprattutto su di un piccolo gruppo di azioni, mentre molte altre sono stagnanti nelle varie cassette o nelle varie casaforti, praticamente nel patrimonio di coloro che hanno investito e lasciano investiti i loro capitali in titoli azionari ad uso investimento di risparmio, indubbiamente il sistema dell'articolo 17 — quando dico articolo 17, dico articolo 17 e legge del 1942 — non avrebbe mai funzionato e non potrebbe mai funzionare se non si fossero introdotti almeno due provvedimenti essenziali: un primo provvedimento, la rilevazione straordinaria di tutto il sistema azionario attuale; un secondo provvedimento, la registrazione dei prezzi anche nei contratti di vendita a contanti a breve scadenza. La denuncia ai sensi dell'articolo 17 dei contratti di vendita a contanti a lunga scadenza doveva essere registrata, ma senza prezzo. I contratti di vendita a contanti a breve scadenza non venivano né denunciati, né registrati.

Allora, in una situazione di questo genere, ho ritenuto di poter accedere alle proposte che da molte parti venivano nel senso di abbandonare quel sistema dell'articolo 17 e della legge del 1942 e di passare, per dirla con le parole che stamane ha usato, se non erro, l'onorevole Trombetta o un altro collega, dal sistema della nominatività del titolo al sistema della nominatività della cedola.

Con la minaccia, o con il pensiero non nascosto, ma palese, che se anche questo sistema non dovesse riuscire per le varie complicazioni o per l'astuzia di coloro che non vogliono pagare, il ritorno al sistema dell'articolo 17 non sarebbe difficile, perché bisognerebbe arrivare a fare quei passi che, per l'articolo 17, non sono stati mai fatti. L'abbandono di un sistema non significa niente quando quel sistema era appoggiato a una base che non c'era. Nell'ipotesi che ci si dovesse ritornare, non perdiamo nulla nell'aver fatto un esperimento che possa durare per alcuni anni seguendo questo sistema, perché ci troveremo nella stessa situazione in cui siamo adesso di fare una rilevazione straordinaria e modificare l'articolo 17. Questo lo dico per coloro che ci accusano di avere abbandonato un sistema che aveva avuto alle sue origini dei padrini notevoli come l'onorevole Vanoni e anche dei difensori discreti come il Senatore Trabucchi e come l'onorevole Tremelloni, che avevano sempre cercato di sostenere il sistema anche con i suoi difetti.

Detto questo, voglio dire che il sistema dell'imposta cedolare, come oggi si presenta, è basato indiscutibilmente sulla volontà del Governo e spero del Parlamento, di arrivare ad

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

un migliore accertamento del fenomeno azionario. E, partendo dallo stesso principio da cui è partito il sistema cinematografico, che alla registrazione del movimento ha sostituito la registrazione di tante immagini successive, in fondo in fondo col sistema della rilevazione del possesso azionario, che è alla base di questo disegno di legge, si attua un sistema di rilevazione pari a quello cinematografico. Considerato che la fase minima è quella che intercorre fra una percezione di utili e un'altra percezione di utili, fotografando lo stato di possesso dei titoli nel momento in cui si percepiscono gli utili, si avranno delle situazioni diverse fra loro confrontabili, ma che su di un piano generale, possono dar luogo ad una conoscenza del movimento sia pure con una visione a scatti del movimento, anziché ad una rilevazione costante del movimento stesso.

La rilevazione per settori naturalmente presenta delle notevoli difficoltà.

La fondamentale difficoltà è quella alla quale ha accennato l'onorevole Alpino, quando ha detto che, presso a poco, le notifiche che dovranno arrivare allo schedario centrale dei titoli azionari, saranno una ventina di milioni circa. Facendo i conti su alcuni dati, avevo fatto una previsione ottimistica, dicendo che le notifiche dovrebbero essere intorno ai sei o sette milioni. Le banche con la loro visuale, certamente pessimistica e anche a scopo intimidatorio, avevano accennato ad una ottantina di milioni di notifiche. Credo che la previsione dell'onorevole Alpino sia una previsione abbastanza equa, cioè ci troveremo di fronte ad una ventina di milioni di notifiche. Naturalmente, se il contribuente concepisce che, aumentando la confusione, come dicevo ieri, diventa più difficile la persecuzione del cattivo contribuente, facilmente questi venti milioni di notifiche potrebbero diventare quaranta. Questo noi lo dobbiamo prevedere. Allora il problema fondamentale per noi è quello di preparare un sistema di registrazione meccanografica che possa incasellare questa massa di carte con notevole facilità. Soltanto così saremo in grado di risolvere il problema più difficile che, naturalmente, è quello di registrare con un numero ogni percettore, perché altrimenti la registrazione dei movimenti diventerà assai difficile.

A conforto nostro e anche in relazione a quello che ha detto un onorevole deputato che ieri ha parlato su questo argomento, posso dire che i nostri studi si stanno concentrando, anche per altre ragioni, su questo punto.

Il giorno che noi avremo una registrazione quasi completa o il più possibile vicina

alla realtà, di tutti i percettori dei titoli, data la distribuzione attuale dei titoli, noi finiremo per avere almeno i due terzi della base per una analisi tributaria e per questa analisi tributaria il problema è sempre lo stesso: quello di tramutare nome, cognome, data di nascita, ecc. in un minimo di individuazione del portatore. E questo problema non è soltanto italiano; è degli Stati Uniti, della Germania, degli Stati scandinavi. Perché il problema è sempre lo stesso: costringere gli uffici allo sforzo di trovare un sistema di parallelismo — come si dice — dei nomi e dei numeri. Questo sforzo sarebbe, indiscutibilmente, eccessivo e vorrei dire, probabilmente, molto costoso e forse eccessivamente costoso, se servisse soltanto a questo; mentre invece può essere che sia molto meno costoso, dal punto di vista dell'apprezzamento fondamentale che ne può fare il Governo e il Parlamento, se si pensa che questo debba servire per essere la base di un centro di raccolta, non solo di queste notizie, ma di tutte le altre notizie che possono servire per l'accertamento della imposta personale a carico di ciascun contribuente.

Superata — se si può dire superata — la difficoltà dell'assorbimento di questa massa di notizie, allora possiamo vedere esattamente come è organizzato, o come si pensa possa essere organizzato, il sistema.

Loro hanno visto ieri quel titolo azionario che l'onorevole Presidente-Relatore faceva circolare fra noi. Apprezziamo la cortesia del Presidente che ci ha offerto un titolo di un cittadino veronese come omaggio al Ministro che vi sta parlando, ma, alla prima evidenza, loro vedono che quel titolo presenta subito due grosse caratteristiche: la prima è che le girate non sono poste con un certo ordine come quelle sulle cambiali, anche se nessuna norma di legge dice che le cambiali debbono avere le girate successivamente l'una all'altra; ma le cambiali hanno le girate fatte così e non col sistema dei passaporti, cioè col sistema dei timbri là dove capita.

In realtà è pacifico che diventerà molto difficile arrivare a individuare qual'è l'attuale titolare del titolo. Appunto in relazione a questo problema poi vedremo che sono stati proposti un paio di emendamenti, che sono emendamenti-consiglio, ma che possono forse servire a qualcosa.

Certamente sarà molto difficile la prima individuazione, meno difficile la seconda, perché una volta che, dopo un primo esame, le girate che attualmente ci sono saranno comunque spuntate; sarà stato fatto un segno sulle girate già esaminate, si dovranno esa-

minare soltanto le girate successive all'ultimo pagamento di dividendo, e quindi la ricerca comporterà una perdita di tempo relativamente minore.

La seconda caratteristica che immediatamente viene alla vista a chi guarda quel titolo, è che quel titolo non porta nessuna girata di persona fisica, ma soltanto girate di banche. Tutti ricordano, probabilmente, la causa che è stata discussa recentemente in Cassazione per la questione delle girate false. Negli istituti di credito è invalso il sistema delle girate per mandato del titolare. Quando la girata si fa per mandato del titolare, sul mandato non è data la possibilità di sindacato. La Cassazione, proprio in quella causa Fiat contro *x*, ha dichiarato che è valida, per costituire la catena delle girate, una girata fatta per mandato di un tale, anche se il mandato è pura invenzione del girante, come nel caso concreto di un agente di cambio che si era appropriato dei titoli e li aveva girati per mandato del tale, e il mandato era dato da una sola sua tasca.

In realtà, che cosa avviene? Che i titoli girano al portatore, perché la banca li può girare per mandato del tale, e la Cassazione ha detto che va bene.

TROMBETTA. Ma lo eliminiamo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. No. Data la situazione così com'è, e non possiamo cambiarla, tutta l'attenzione del Governo in che cosa doveva andare a finire? Nel fatto che nel momento in cui si percepisce il dividendo, a quel Tizio che lo percepisce, brucia, e questo se si tratta di un cittadino, perché se si tratta di una società non brucia, perché per essa avviene il rimborso e tutto va avanti bene. Quando la società è per il 7,50, è un titolo d'oro averlo in tasca, perché serve a titolo di rimborso. Mentre, invece, se si tratta di un privato, ha delle perplessità.

La ragione per la quale si è introdotto il sistema del rimborso alle società soltanto in relazione alla lunghezza del periodo di possesso del titolo, è stata perché, evidentemente, si è voluto evitare che all'ultimo momento i titoli potessero finire ad essere in mano di società.

Naturalmente, questo ha imposto la necessità di rilevare la data dell'ultima girata, ma questa — con l'emendamento che credo che si possa accogliere — va posta soltanto nell'ipotesi che la percezione avvenga da un ente tassabile in base al bilancio per il periodo successivo all'ultimo incasso.

Allora, dato il sistema con cui le girate avvengono, si è evidentemente cercato (può dar-

si che non vada bene egualmente) in questo modo di evitare alcuni tentativi di fuga. Tra i vari tentativi di fuga vi era quello della girata alla propria domestica (senza che domani io veda scritto sulla stampa che io offendo l'ordine delle domestiche, come quando ho detto che il dottor Mastrella ha rubato nella sporta della spesa), mettendo poi il titolo nel proprio *dossier* personale, in modo che i dividendi li riscuote il titolare del *dossier* e solamente la denuncia va ad una prestatrice d'opera la quale non paga la complementare e quindi può essere facilmente liberata da ogni preoccupazione. Per questo il Senato ha introdotto la rilevazione di colui che percepisce in rappresentanza, non di colui che percepisce materialmente. Quando c'è un rappresentante, il Senato ha detto: rileviamo anche questo nome, perché, in questa maniera, è per lo meno facile vedere se c'è un determinato rapporto costante fra colui che percepisce e colui che è rappresentato; vedere se ci può essere un sistema che nasconda un trucco.

PRESIDENTE. Ne hanno fatte di tutti i colori.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Naturalmente noi dobbiamo dire che ce ne sono tanti di tentativi di fuga. Vediamo già altri tentativi di fuga profilarsi all'orizzonte. Certamente i contribuenti italiani sono moltissimi e noi preposti alle finanze dello Stato siamo relativamente pochi. Ciononostante, noi abbiamo cercato di chiudere tutti i varchi.

Il secondo punto sul quale io volevo richiamare la loro attenzione, è questo: la questione della legittimità costituzionale del complesso delle norme, di cui ha parlato l'onorevole Alpino. Per la verità, quando il disegno di legge è stato presentato, è stato osservato da alcuni che esso presentava alcune difficoltà di ordine costituzionale e forse anche di ordine politico dal punto di vista dei principi:

Dal punto di vista costituzionale, si diceva questo: voi costringete a pagare anche coloro che certamente non sono tenuti a pagare. Questo può essere discutibile. Noi abbiamo ascoltato il parere di illustri giuristi. Nell'opinione dei giureconsulti e degli stessi costituzionalisti, non vi erano difficoltà fondamentali di ordine costituzionale su questo punto. Però la prudenza ha voluto che si accettasse l'emendamento, cosiddetto Piola, quell'emendamento per il quale chi presenta il certificato di non pagamento dell'imposta complementare non subisce la trattenuta.

Vero è che si dice: può darsi che sia tenuto lo stesso a pagare. Però, nel complesso, ciò

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

rappresenta una fondamentale arma di difesa del cittadino, anche dal punto di vista della politica sostanziale.

Intanto noi temevamo di introdurre un concetto politico di questo genere, per cui ad un certo momento, introducendo un'imposta patrimoniale, si potesse dire a ciascun cittadino: tu intanto pagami un milione poi andiamo a vedere se lo devi o non lo devi. Il sistema diventava veramente un precedente serio per gli abusi di cui poteva essere incolpato il potere esecutivo. Possiamo fare una piccola parentesi. Si dice: questo lo ha detto il Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze non può mai parlare, perché se una volta smentisce e la volta successiva interrogato non smentisce allora si ritiene che affermi. E successivamente ancora, il Ministro delle finanze non può essere interrogato perché affermi o smentisca. Il Ministro delle finanze non può mai parlare ed io ne ho dato l'esempio: ho incassato anche notevoli ingiurie, senza rispondere mai.

Ma il Ministro del tesoro può dire queste cose. Ma quando lo dice evidentemente è d'accordo col Ministro delle finanze. Non può essere interrogato sempre su questo argomento, perché può sempre dire che non è di sua competenza. Ritengano pure che quando parla il Ministro delle finanze è come se parlasse il Ministro del tesoro e viceversa.

Il problema politico superava forse lo stesso problema costituzionale, in quanto l'affermazione del principio che anche chi non fosse tenuto a pagare neanche un centesimo, potesse essere assoggettato ad un'imposta anche in via provvisoria, poteva aprire una breccia nel campo della legalità finanziaria.

Io non so se faccio bene o male a dire loro anche di questi dubbi, ma credo che al Parlamento si debba sempre dire completa e intera la verità.

Un secondo problema era quello della imposizione a carico dei cittadini esteri e dei cittadini delle Regioni a statuto speciale che emettono titoli al portatore. Una volta — anche questo va detto chiaro — impostata come era nel primo disegno di legge governativo la questione dell'imposta cedolare come una imposta d'acconto, non poteva giustificarsi se non che trattandosi di un acconto, che dovesse, se del caso, restituirsi a tutti.

Ecco perché il Senato ha modificato i due articoli che riguardavano e i cittadini esteri e i cittadini delle Regioni a statuto speciale che emettono titoli al portatore, stabilendo che la ritenuta del 15 per cento in questo caso è a titolo di imposta.

In questa legge ci sono due regolamentazioni: c'è una regolamentazione che riguarda un'imposta cedolare di acconto, e c'è una regolamentazione, che se pure è ridotta a due articoli, riguarda, invece, una imposta di forma autonoma, che è secca e riguarda questi due indici.

Dopo dirò della Regione siciliana e della Regione sarda, e anche del Trentino Alto Adige. Invece, adesso, devo affrontare un altro problema, quello dell'imposta secca e dell'imposta cedolare d'acconto.

In realtà, il Ministro delle finanze non ha mai negato a nessuno, anche perché in genere le sue opinioni le dice, che egli vedeva molto volentieri una imposta secca, la quale gli dava la possibilità di incassare immediatamente una notevole cifra: se fosse stato stabilito il 15 per cento, si sarebbero incamerati circa una sessantina di miliardi e forse più di lire, tranquillamente, e con tanti bisogni, bisogna tener conto anche delle esigenze. Quando uno ha tanta fame, nel vedersi un piatto d'oro davanti per mangiare un bel risotto, evidentemente si commuove. E il Ministro delle finanze, a vedere a così breve portata la possibilità di portare a casa un così considerevole numero di miliardi, era disposto a sacrificare, se non proprio tutti i fondamentali e santi principi, per lo meno era ben disposto.

TROMBETTA. Magari dando una contropartita.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Però, il Governo è composto da più persone, le quali hanno considerato che, veramente, si dovesse stare al concetto della progressività, al concetto dell'affermazione che si era fatta: sarebbe bene non mettere imposte nuove, ma cercare di valorizzare la complementare, che è una imposta sempre calunniata, ingiustamente, per cui è prevalso il sistema dell'acconto fino al punto di non ammettere neppure una piccola imposta secca di un 5 per cento, che almeno avrebbe portato a essere più tranquilli, e avrebbe impedito tante pratiche di rimborso.

Ma si diceva: in questo caso voi condannate solo i piccoli azionisti e non i grossi, ecc., ecc., e come sempre si è portati dall'ossequio, se non dall'idolatria, a dei principi fondamentali, ai quali anche io riverente rendo omaggio.

E così si è arrivati a questa imposta cedolare di acconto.

Restava — e questo lo dico agli onorevoli di parte comunista — la questione delle so-

cietà. La cedolina di comodo ciascuno l'ha sempre in tasca; sarà quella intestata all'appartamento, allo studio, sarà quella, magari, di carità che si presta così generosamente, qualche piccola *escamotage*, saranno altre cose, molti hanno in tasca una piccola società di comodo. Allora si è detto: perché farla cedolare di acconto? I più astuti, in fatto fiscale, non pagheranno e pagheranno i meno astuti. Questo discorso aveva commosso anche il Senato, e in un primo tempo il Senato aveva pensato che le società dovessero essere tassate con la cedolare secca.

Ed i colleghi comunisti sono, tuttora, di questa opinione. Ma anche in questo caso sono prevalsi due concetti. Un concetto di giustizia teorica. Si è detto: non possiamo punire le società che possiedono titoli legittimamente soltanto per evitare che vi possano essere le società che si intestano i titoli per conto degli altri. Un secondo concetto è di politica pratica, vogliamo dire, cioè, che in un momento in cui le imprese societarie si considerano quasi minacciate da questo Governo non si è voluto dire: vi opprimiamo ancora una volta mettendo a carico vostro una imposta che non poniamo a carico dei cittadini singoli, tanto più che, se i cittadini singoli hanno la complementare, voi avete l'imposta sulle società, la quale è sempre una proporzionale. Le società che hanno reddito maggiore subiscono la progressività della ricchezza mobile più che delle persone singole, che, per evitare la complementare, tendono a trasformare in società le loro imprese.

Occorre considerare il sentimento che muove la concessione di tale imposta. Ecco perché abbiamo resistito agli emendamenti presentati dai comunisti, i quali tendevano a colpire le società in maniera diversa, proprio perché questa, mi permettano dirlo, è un'imposta a sentimenti puri. Le vittime innocenti di questa imposta sono proprio quelle che sono le più care al partito democristiano: tutti i vari istituti di beneficenza, tutti i vari enti morali, i quali non essendo tassati in base a bilancio, non hanno la possibilità di scaricare l'imposta sulla complementare e quindi restano pregiudicati da questa imposta e non avranno altro da fare che scaricarsi dei titoli, naturalmente quando possono. Quindi, sostanzialmente, è andato o finire che, a forza di ricercare il meglio, le persone che sono rimaste dentro, sono quelle innocenti.

In realtà, se c'è un difetto in questa imposta, è che ci cascano dentro gli enti morali, gli istituti di beneficenza, gli enti collettivi non tassati in base a bilancio e cioè veramente

quelli che forse meriterebbero di rimanere fuori.

In questa situazione tutta piena di difficoltà, ci pare che il sistema attuato con questo disegno di legge, salvo alcune modifiche, sia un sistema abbastanza buono.

Un difetto grosso è di scaricare sugli istituti di credito, non tanto sugli uffici locali della Banca Commerciale Italiana, del Banco di Roma e altre grosse banche, ma sull'agente di Campo San Piero della Banca Cattolica del Veneto, la responsabilità di vedere chi è l'ultimo titolare di una girata.

Questo è vero ed è un altro inconveniente.

Noi riteniamo che siccome la responsabilità non resterebbe, probabilmente, all'agente di Campo San Piero, ma passerebbe all'istituto di credito, probabilmente, gli istituti di credito darebbero delle opportune indicazioni, per cui sarebbe opportuno che quando le partite sono un po' grosse, naturalmente si facciano dei quesiti o magari si introducano delle piccole norme di tutela, perché questa responsabilità non sia affidata, in effetti, a persone che sono soltanto relativamente responsabili.

In un primo tempo si era, per questo, stabilito che soltanto alcuni istituti di credito più importanti potessero esercitare questa funzione; ma, successivamente, si è dovuto riconoscere che si sarebbe approvata una discriminazione non giusta e quindi oggi introduciamo anche i tre istituti di pegno di prima categoria che certamente sono più importanti di tante piccole banche locali.

Il secondo difetto del sistema è un po' la sua macchinosità e naturalmente ci sarà la difficoltà soprattutto dei rimborsi, dei quali ha parlato anche l'onorevole Alpino.

Vorrei dire che, anche per i rimborsi, si è cercato di giungere a un sistema semplicistico, che naturalmente comporta anche qualche inconveniente: cioè nel fatto che in sede di applicazione della complementare, a seguito della denuncia, si faccia immediatamente lo sgravio per deduzione. Cioè il contribuente potrà presentare la certificazione dei titoli pagati e, col certificato delle trattenute effettuate, potrà avere immediatamente lo scarico agli effetti del pagamento della complementare nella liquidazione della denuncia fatta.

Però devo dire che quel giorno che poi si troverà che c'è l'impiegato X il quale ha sbagliato di una virgola o ha sbagliato di una cifra, non si venga qua a piangere che si è fatto un rimborso senza avere l'autorizzazione della Corte dei conti.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

Perché, evidentemente, bisogna scegliere fra il sistema più controllato ma naturalmente più pesante e il sistema meno controllato ma più celere, che presenta alcuni piccoli pericoli, quei pericoli cui bisogna andare incontro se non si vuole rimanere chiusi in casa per paura che una tegola cada sulla testa. Può darsi che con questo sistema di liquidazione immediata possa arrivare qualche tegola: per esempio, che in seguito a un accertamento successivo, non si riesce a riscuotere — perché il contribuente è fallito — tutto quello che si doveva riscuotere.

Avremo certamente i parlamentari di opposizione che ci presenteranno interrogazioni; noi risponderemo che a questo mondo dobbiamo scegliere fra un sistema con più rischi ma più semplice e un altro con meno rischi ma meno semplice.

Fra i pericoli c'è compreso anche quello di avere delle impugnative di legittimità costituzionale dalle Regioni, che ritengono che non sia del tutto regolare la norma dell'articolo 10.

Io ritengo che la norma sia regolare e l'ho anche sostenuto.

Penso che il pericolo eventuale di un'azione possa anche trattenere qualcuno dal fare delle domande che potrebbero essere pericolose.

Quando parleremo dell'articolo 10, mi riservo di dire la mia opinione e anche di rispondere alle osservazioni, sempre così intelligenti, degli onorevoli componenti la Commissione.

Non posso poi che soffermarmi su tutte le altre cose che sono state dette.

Abolizione dell'articolo 17. È stato detto che siamo dispiaciuti di veder morire l'articolo 17.

Devo dire che non è che l'articolo 17 fosse del tutto non funzionante, perché molti di voi sanno che sono stati regolarmente mandati, alla fine di ogni anno, dei tabulati che hanno anche denunciato coloro che hanno venduto e comperato fino alla fine del 1958. Naturalmente, sarebbe stato necessario, onde applicare l'articolo 17 integralmente, in questo momento moltiplicare le nostre attrezzature, e non avremmo mai avuto un accertamento completo anche dato il modo con cui circolano i titoli, molti dei quali circolano con stanze di compensazione ed è difficile controllare i passaggi che avvengono magari dieci volte per lo stesso titolo nella stessa giornata. Veramente l'applicazione dell'articolo 17 aveva presentato molte difficoltà — probabilmente superabili — ma che avrebbero comportato

una fatica maggiore e una spesa maggiore di quella che poteva essere forse la resa.

Io credo, che non abbiamo proposto una legge del tutto perfetta. Credo che non sia una legge perfetta neanche quella che può uscire sia pure dalla sapienza della Camera e dalla sapienza del Senato, che ha già portato qualche modificazione e probabilmente accetterà le modificazioni che la Camera apporterà. È un tentativo che cercheremo di appoggiare e sostenere perché acquisti solida efficacia. Se forza non acquisterà, vedremo di somministrare gli opportuni ricostituenti, eventualmente con degli altri emendamenti, con altre norme, o ricorrendo ad altri sistemi. Se proprio non ci sarà niente di meglio da fare, magari ricorreremo all'imposta secca. Se vedessimo che anche questo sistema non riesce, che altri sistemi non riescono, che non si trovano altri sistemi, se si vedesse che gli inconvenienti diventano maggiori di quelli che noi attualmente prevediamo e che non ci si potesse mettere rimedio, allora, piuttosto che avere una grande massa di utili che sfuggono e non possono essere in nessuna maniera colpiti, noi dobbiamo passare ad altri sistemi, magari ritornare all'idea dell'imposta secca. Sia detto chiaro, noi non abbiamo intenzione di arrivarci. Ma bisogna che diciamo al Parlamento che, in qualunque maniera, dobbiamo arrivare a far sì che questa base di reddito, che è notevole veramente, non debba sfuggire in nessun modo alla imposizione personale.

Questo mi pare che fosse necessario dire, aggiungendo soltanto che è ben vero che da tutto questo stesso sistema sfuggono gli utili di cui si interessa l'onorevole Curti; sfuggono dato il sistema, mentre forse erano gli unici che rimanevano quando le cose venivano denunciate regolarmente attraverso l'articolo 17.

Vorrei pregare l'onorevole Curti di esaminare la cosa per un disegno di legge a parte, eventualmente, perché introducendo altre norme nel disegno di legge in esame noi creeremo delle ulteriori difficoltà funzionali che in questo momento ci sembra non necessario introdurre, data anche la complessa organizzazione alla quale noi dobbiamo far fronte.

Ecco, onorevoli deputati componenti la Commissione, quelle che sono un po' le posizioni del Governo in argomento. Ho detto loro tutto quello che è stato anche il frutto della elaborazione lunghissima di questa legge, e anche il frutto delle nostre preoccupazioni, dei nostri dubbi, che sono anche un po' i loro, delle nostre difficoltà, delle difficoltà che abbiamo visto. Dopo di che ritengo di po-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

ter chiedere loro, salvo alcuni emendamenti, che la legge possa essere approvata, se non come una legge perfetta, come una legge che si avvii verso un sistema di umana perfezione. Non vorrei dire niente di più e ringrazio gli onorevoli commissari per avermi ascoltato.

PRESIDENTE. Poiché più nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ALPINO. Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei dire che noi abbiamo presentato due ordini di emendamenti. Vi è una serie di emendamenti volti a sostituire il testo della legge; vi è una serie di emendamenti subordinati, i quali tendono a innovare qualche disposizione del disegno di legge che proviene dal Senato. Io ritengo che quella serie di emendamenti organici tenda a modificare la struttura della legge: o si è per questo ordinamento, o no. Direi che dovrebbe essere oggetto in blocco di una votazione preliminare.

Ne ho già fatto l'illustrazione, in pratica, nella esposizione di ieri. In sostanza, il nuovo testo che proponiamo innova la struttura in questo senso, che taglia tutto il meccanismo della ritenuta e instaura, a nostro avviso, una rilevazione di tutti i pagamenti di dividendi e acconti tale e quale è previsto dalla legge. La successiva denuncia allo schedario funziona come controllo e remora per ottenere dichiarazioni esatte. Infine istituisce, come imposta autonoma, quella sui titoli esteri, aumentando l'aliquota al 25 per cento. Quindi viene stralciato il meccanismo dell'acconto, che provoca trattamenti molto diversi a seconda delle classi di reddito e provoca quella mole di lavoro cui ho accennato.

Ci siamo sforzati di valerci di tutti gli articoli della legge negli emendamenti. Praticamente è il disegno di legge stesso, possibilmente con tutti i suoi articoli, stralciando la parte che riguarda l'acconto, riducendosi alla denuncia generale e completa allo schedario, perché sia lo schedario a funzionare per tutti e non solo per quelli al di sopra del 15 per cento.

PRESIDENTE. È veramente la sostituzione di un sistema a un altro sistema.

Do lettura del nuovo testo presentato dai deputati Alpino e Trombetta:

ART. 1.

Le azioni emesse dalle Società aventi sede in Italia devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, essere intestate ad una persona fisica o giuridica. L'intesta-

zione deve indicare le generalità, il domicilio e la nazionalità dell'intestatario. Essa è fatta a cura della società emittente sul fronte o a tergo del titolo emesso ed è trascritta sul libro dei soci.

Le successive intestazioni, a seguito di trasferimenti, e le eventuali annotazioni di usufrutto o altri vincoli reali sono effettuate, sul fronte o a tergo del titolo, a cura della società emittente, o dai suoi mandatari presso le Borse, o dagli enti e persone delegati (banche, agenti di cambio). Esse sono riportate, su comunicazioni dei mandatari o dei delegati o anche in base ad atto di pubblico ufficiale, sul libro soci e cura della società emittente.

ART. 2.

Le società, le cui azioni siano quotate in almeno una Borsa italiana, devono nominare un proprio mandatario in tutte le sedi di Borsa. A detto mandatario fanno capo, per i successivi adempimenti a cura delle società, le pratiche inerenti a frazionamenti di titoli e a nuove intestazioni, su richiesta della locale Stanza di compensazione, degli agenti di cambio e dei pubblici ufficiali.

TITOLO II.*Trasferimento delle azioni.***ART. 3.**

Il trasferimento dei titoli azionari si opera mediante girata piena apposta sul titolo, con le indicazioni inerenti al giratario e con la firma del girante. Di ciò si deve dare comunicazione alla società emittente (tramite i mandatari di cui all'articolo 2 nel caso di azioni quotate in Borsa) per l'annotazione sul libro soci.

ART. 4.

Le azioni quotate in borsa si possono trasferire anche mediante girata in bianco o all'ordine, essa pure da comunicarsi alla società emittente o ai suoi mandatari. In tal caso, però, all'atto del pagamento di una cedola i titoli devono essere aggiornati nell'intestazione, a nome del presentatore.

ART. 5.

Le banche e gli agenti di cambio, nonché ogni ufficio o sportello delegato al pagamento di cedole di titoli azionari, dovranno in occasione di tale pagamento:

a) apporre l'intestazione, al nome del presentatore, agli eventuali titoli muniti di semplice girata in bianco o all'ordine;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

b) redigere una distinta contenente le generalità, il domicilio e la nazionalità della persona fisica o giuridica beneficiaria del dividendo (presentatore o riportato), i numeri dei certificati, la quantità delle azioni e l'importo pagato.

Tale distinta sarà mandata in duplice copia alla società emittente, che provvederà ad aggiornare in conformità il libro soci, restituendo una copia firmata a conferma delle annotazioni fatte.

TITOLO III.

*Rilevazione e imposizione dei redditi azionari. Interventi alle assemblee.*ART. 6 (*ex articolo 4*).

Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate.

L'azionista, ancorché già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire il titolo alla società emittente o alla azienda di credito incaricata del pagamento e non può intervenire in assemblea se non lo abbia depositato almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le Aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione.

I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

La delega di intervento, salvo il caso di mandato generale in debita forma, vale esclusivamente per l'assemblea indetta e deve risultare rilasciata in data posteriore alla pubblicazione del relativo ordine del giorno.

ART. 7 (*ex articolo 5*).

Prima di restituire i titoli azionari esibibili per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo articolo 8 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239; modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e dal presente articolo. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e la annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo

l'ultima girata, di stampigliatura, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.

La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.

La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di 90 giorni dalla data in cui il titolo è stato eseguito o depositato.

ART. 8 (*ex articolo 6*).

Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea alle aziende di credito indicate dalle lettere a); b); d); e) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 9.

ART. 9 (*ex articolo 7*).

Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'articolo 7, primo comma.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.

Le comunicazioni di cui al primo comma:

a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi con-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

formi ai modelli approvati con decreto del Ministero delle finanze e redatti in tre copie, una, delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni precisando l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati;

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 6.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'articolo 8, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

ART. 10 (ex articolo 8).

Nel caso di riporto, il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'articolo 8, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 7, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta, quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.

Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.

Le comunicazioni prescritte dall'articolo 9 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato è un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso

azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.

ART. 11 (ex articolo 9)

Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.

La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società fiduciaria.

ART. 12.

Sugli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti, anche a titolo di acconto, dalle società per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata a organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, a soggetti tassabili in base a bilancio esenti dall'imposta sulle società ed a stranieri o italiani domiciliati all'estero non soggetti all'imposta complementare e all'imposta sulle società, si applica una imposta del 15 per cento.

Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

ART. 13.

Sugli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione attribuiti alle azioni al

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale si applica una imposta del 15 per cento.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenere che le proprie azioni al portatore siano convertite in nominative, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

ART. 14 (*ex articolo 11*)

La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, ad esclusione dei titoli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 15 per cento.

L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

ART. 15.

L'imposta di cui ai precedenti articoli 12 e 13 è trattenuta all'atto del pagamento degli utili delle società agli aventi diritto e il suo ammontare sarà versato semestralmente dalle società stesse alla Sezione di Tesoreria Provinciale nella cui circoscrizione esse hanno il domicilio fiscale.

Il versamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio o rispettivamente il 20 luglio dal semestre successivo alla deliberazione di distribuzione degli utili o alla pubblicazione di essa nel foglio annunci legali in quanto prescritto e deve comprendere anche l'ammontare della imposta corrispondente agli utili non ancora riscossi dagli aventi diritto.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 21 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'Ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'ammontare complessivo degli utili spettanti ai soci e delle ritenute operate nell'anno solare precedente, specificando gli importi corrispondenti a ciascuna distribuzione ed allegando le attestazioni della Sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

La dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla imposta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata

le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale.

ART. 16 (*ex articolo 18*).

L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'articolo 8.

ART. 16-bis.

I titoli azionari ed i certificati provvisori emessi dalle società con azioni quotate in borsa devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministero per le finanze di concerto con il Ministero per il tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

Ai titoli ed ai certificati emessi in sostituzione di quelli attualmente in circolazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il primo comma della nota all'articolo 17 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli o certificati precedenti, ai sensi del presente articolo.

TITOLO IV.

*Disposizioni varie.*ART. 27 (*ex articolo 13*).

Le società e i soggetti indicati nell'articolo 8, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 7;

Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformità alle norme di legge la società è soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100 mila per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 500.000.

ART. 18 (*ex articolo 14*).

Le società, i soggetti indicati nell'articolo 8, primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, terzo e quinto dell'articolo 9, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 10, dall'articolo 11 e dal terzo comma dell'articolo 14.

Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo 9 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.

La comunicazione si considera omessa quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta.

La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.

Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell'articolo 10, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso.

ART. 19 (*ex articolo 15*).

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale.

Se il fatto è compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorché non rivestano la qualità indicata nel

primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

ART. 20 (*ex articolo 16*).

Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

ART. 21 (*ex articolo 17*).

Nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle società fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'articolo 59 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

ART. 22 (*ex articolo 19*).

Sono abrogati gli articoli 3, 4 primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sarà stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine di riporto.

ART. 23 (*ex articolo 20*).

Nei confronti dei contribuenti che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si farà luogo

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione in completezza o in fedeltà delle precedenti dichiarazioni.

ART. 24 (ex articolo 21).

Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano convocate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 25 (ex articolo 22).

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi è autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dall'applicazione della presente legge. Tale fondo è destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relativo alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione può essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette.

L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, è autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unità di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

Rispetto alle finalità di tutto il complesso, tenuto anche conto delle difficoltà che ci sono, mi pare che il provvedimento possa essere ritenuto un nuovo testo.

ALPINO. In sostanza, viene sostituita questa rilevazione la quale viene comunicata allo schedario, che dovrebbe funzionare da fonte di controlli e soprattutto da strumento di riforma.

ANGELINO PAOLO. In realtà l'onorevole Alpino dice: fino adesso non è esistita la nominatività. Da oggi in poi istituiamo la nominatività e che funzioni.

ALPINO. Il rilevamento straordinario previsto dalla legge Vanoni.

PRESIDENTE. Adesso spiego come sono stati posti gli emendamenti.

Il problema è questo: qui si tratta soltanto di conoscere il testo così come è arrivato dal Senato. Vorrei dire che ai fini dell'accettazione del testo, nel caso che si possa accettarlo, modificarlo, allargarlo, vale prima di tutto la valutazione del criterio informatore.

L'onorevole Alpino col testo che ha presentato e che è alternativo a quello che ci è pervenuto dal Senato e che a sua volta è una rielaborazione, intende imperniarsi su questi concetti: rilevazione al livello della cedola nominativa (quindi mantiene viva la legge del 1942); trasmissione dei dati raccolti attraverso la liquidazione dei dividendi, allo schedario; formazione di una anagrafe, che deve servire di base per la determinazione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare.

Questo mi pare sia, in sostanza, il testo alternativo che propone l'onorevole Alpino, il quale poi parla del trattamento che bisogna usare ai titoli esteri e del trattamento che bisogna usare ai titoli al portatore.

Tutto questo è documentato in questo testo sostitutivo dell'onorevole Alpino, mediante una serie di articoli che vanno dal numero 1 al numero 25. In definitiva, con l'assenso del proponente, mi pare di aver rapidamente riassunto il contenuto del testo. È inutile fare un esame comparativo storico, per dire se si debba o meno mantenere in vita quell'articolo 17, perché siamo tutti tesi per capire il significato di questo disegno di legge alternativo.

Allora io direi, onorevole Alpino, che in questa riunione noi potremmo procedere così: mettiamo in votazione l'articolo 1 di questo progetto, rimanendo d'accordo che se cade l'articolo 1, cade tutto il complesso.

Poiché, se cade il primo articolo tutte le premesse vengono meno, possiamo rimanere intesi così: votiamo nel principio sull'articolo 1 e secondo la sorte che avrà l'articolo 1, eguale sorte avranno gli articoli successivi.

ALPINO. Qui ho chiesto un giudizio e un voto nel complesso.

Bisogna illustrare nel complesso le direttive generali e quindi votare il complesso.

Però volevo aggiungere una considerazione: togliendo l'acconto, noi facciamo rifluire tutti i risultati che noi vogliamo sul meccanismo della complementare. In linea pratica ci possiamo chiedere: in questo modo la complementare darà di più o di meno attraverso l'acconto?

I pregi del testo da me presentato sono due: primo, quello di un immenso lavoro

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

di meno (anche il Ministro ai fini pratici pensa che la semplificazione sia molto importante); secondo, con il sistema dell'acconto noi abbiamo quattro trattamenti diversi: vi sono tutti i piccolissimi che sono esenti; vi sono quegli altri che sono esentati: vi sono quelli del rimborso che, naturalmente, devono curare i rimborsi; infine vi sono quelli che sono al di sopra e che possono correre l'alea.

Io vorrei che si considerassero questi due aspetti, oltre a quelle che sono le direttive del progetto alternativo.

GRILLI GIOVANNI. Io non ho niente in contrario ad accedere alla sua proposta, signor Presidente. Non vorrei, però, che questo fosse preclusivo a una mia proposta relativa ad un'imposizione del 15 per cento sui titoli esteri.

PRESIDENTE. La posizione è questa: presentando un testo nel suo insieme, significa dire: discutiamo o su quel testo o sul testo pervenuto dal Senato. Siccome vi sono punti di contatto nei vari articoli, bisogna aggiungere che mi permetterei di dare alla votazione questo significato: si vota l'intero corpo degli articoli presentato dall'onorevole Alpino; se questo è approvato, si discute su quel testo; se è respinto, rimane il testo pervenuto dal Senato. Nel secondo caso il testo dell'onorevole Alpino può costituire base di eventuali emendamenti.

La votazione globale ha il significato di sostituire un testo all'altro come base della discussione.

ALPINO. L'articolo 1 del mio testo non ha, infatti, niente a che vedere con l'articolo 1 del testo del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sostituire al testo che ci è pervenuto dal Senato, il testo presentato dagli onorevoli Trombetta e Alpino.

(Non è approvata).

Resta deciso che la discussione sarà svolta sul testo del Senato.

L'onorevole Alpino ritiene che i suoi emendamenti siano validi per questo testo?

ALPINO. Ho presentato quelli subordinati.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti, anche a titolo di acconto, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.

Nei casi di assegnazione di aziende gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente alla entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.

La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo produca un certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che né il possessore stesso né altri componenti della medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 4 e seguenti.

Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta.

L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni e dei versamenti previsti dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, a condizione che il capitale sociale versato non superi i 25 milioni e che nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni.

Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti dalle Banche popolari nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1962

L'onorevole Alpino ha presentato alcuni emendamenti subordinati. Vorrei pregarlo di illustrarli.

ALPINO. Do lettura del primo emendamento:

Emendamento all'articolo 1 (subordinato)

Nel primo comma, dopo le parole « sotto qualsiasi denominazione distribuiti », aggiungere:

« successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Questo, per l'osservazione fatta, che in questo primo esercizio, riuscirebbe difficile portare il tributo sull'acconto già distribuito a carico del saldo ancora da assegnare, in quanto molti titoli avranno cambiato proprietario e non c'è ripetizione per colui che deve pagare una imposta su di un dividendo che egli non ha più.

Do lettura del secondo emendamento:

Emendamento all'articolo 1 (subordinato)

Alla fine del quinto comma aggiungere quanto segue:

« Tali certificati dovranno essere fatti valere in sede di pagamento di dividendi e di acconti, entro cinque mesi dalla messa in pagamento dei medesimi. I certificati in questione sono esenti da bollo e da ogni spesa di rilascio ».

Perché questo? Le società hanno pagato la ritenuta d'acconto sull'intero utile deliberato compresa la ritenuta che si suppone sia fatta, ma non verrà fatta sui percepenti, i quali hanno il certificato di esenzione. E le società dovranno essere abilitate a chiedere il rimborso, perché non ci sarà la ritenuta all'interessato. Bisogna stabilire un termine.

Do lettura del terzo emendamento:

Emendamento all'articolo 1 (subordinato)

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano inoltre agli utili distribuiti dalle società che svolgevano esclusiva o prevalente attività di produzione e distribuzione di energia elettrica ed i cui relativi impianti siano stati trasferiti all'„ Enel », nei 5 esercizi successivi a tale trasferimento ».

Direi che queste società devono chiedere il rimborso entro sei mesi.

PRESIDENTE. Poiché il Ministro Trabucchi deve recarsi al Senato per un'importante votazione, sospendo la seduta che sarà ripresa alle 19 e 20.

(La seduta, sospesa alle 18,50, viene ripresa alle 19,30).

PRESIDENTE. Riprendendo la seduta con un po' di ritardo, si può constatare che il Ministro Trabucchi non ha fatto ritorno dal Senato e quindi penso che, attesi i molti impegni degli onorevoli colleghi, che da più parti sono stati fatti presenti, noi possiamo prendere la decisione di rinviare la discussione del disegno di legge a mercoledì mattina e a giovedì mattina e pomeriggio, fino ad esaurimento.

TROMBETTA. Pregherei il signor Presidente di far ordinare gli emendamenti per commi.

PRESIDENTE. È questo un lavoro cui la Segreteria ha già provveduto. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI